COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

108.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Auleta ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli Alburni (883);

Boselli ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377);

Boselli ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784);

Ceruti ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964);

La Malfa ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212);

Savino e Principe: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925);

Serafini Anna Maria ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308);

D'Addario ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798);

Barzanti ed altri: Costituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica (4305);

D'Amato Carlo ed altri: Istituzione del parco marino di Ischia, Vivara e Procida (5061);

Trantino ed altri: Istituzione della riserva naturale marina « Le Grotte » nella zona costiera del comune di Aci Castello (5095) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 33, 40, 41, 44

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 4, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 39, 41, 44

Angeloni Luana (gruppo comunista-PDS) 7, 18, 32

Auleta Francesco (gruppo comunista-PDS) .. 32

PAG.

Boselli Anna Milvia (gruppo comunista-PDS) 14, 20, 28

Bulleri Luigi (gruppo comunista-PDS) 20

Caveri Luciano (gruppo misto) 4, 15, 19, 27

Ceruti Gianluigi (gruppo verde) . 7, 8, 9, 10, 11 19, 20, 25, 26, 27, 34

Cerutti Giuseppe (gruppo PSI) 9, 15

Cicerone Francesco (gruppo comunista-PDS) 8, 10

Ciliberti Franco (gruppo DC), *Relatore* .. 6, 7, 10 11, 17, 20, 21, 27, 33, 35

D'Addario Amedeo (gruppo PSI) 4, 7, 8, 11 21, 30, 33, 38, 39

D'Angelo Guido (gruppo DC) 21, 32, 39

PAG.

Facchiano Ferdinando, *Ministro della marina mercantile* 4

Lusetti Renzo (gruppo DC) 21

Manfredi Manfredo (gruppo DC) 16, 37

Mazza Dino (gruppo PSI) 6

Rocelli Gianfranco (gruppo DC) 7, 33 34, 39, 40

Ronchi Edoardo (gruppo verde) 9, 14 19, 27, 38

Serafini Anna (gruppo comunista-PDS) 22

Tarabini Eugenio (gruppo DC) 25, 26

Tassone Mario (gruppo DC) 29, 30

Trantino Vincenzo (gruppo MSI-destra nazionale) 31

La seduta comincia alle 16,5.

DINO MAZZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione delle proposte di legge Auleta ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli Alburni (883); Boselli ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377); Boselli ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784); Ceruti ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964); La Malfa ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212); Savino e Principe: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925); Serafini Anna Maria ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308); D'Addario ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798); Barzanti ed altri: Costituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica (4305); D'Amato Carlo ed altri; Istituzione del parco marino di Ischia, Vivara e Procida (5061); Trantino ed altri: Istituzione della riserva naturale marina « Le Grotte » nella zona costiera del comune di Aci Castello (5095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri: « Istituzione del Parco nazionale degli Alburni »; Boselli ed altri: « Norme per la conservazione della natura e per le aree protette »; Boselli ed altri: « Istituzione del Parco nazionale del Pollino »; Ceruti ed altri: « Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine »; La Malfa ed altri: « Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali »; Savino e Principe: « Organizzazione amministrativa del Parco naturale del pollino »; Serafini Anna Maria ed altri: « Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata »; D'Addario ed altri: « Norme in materia di parchi naturali »; Barzanti ed altri: « Costituzione del parco di archeologia mineraria e metallurgica »; D'Amato Carlo ed altri: « Istituzione del parco marino di Ischia, Vivara e procida »; Trantino ed altri: « Istituzione della riserva naturale marina "Le Grotte" nella zona costiera del comune di Aci Castello ».

Proseguiamo la discussione dei progetti di legge nel testo unificato assunto come testo base.

Ricordo che nelle precedenti sedute erano stati accantonati gli articoli 29, 32, 33, 34 e l'articolo aggiuntivo 37.01.

Debbo comunicare, inoltre, di aver ricevuto in merito al parco del Gran Paradiso, diviso tra la provincia di Torino e la regione Valle d'Aosta e caratterizzato da un tradizionale assetto organizzativo, il seguente telegramma:

« Vista la consolidata tradizione storico-organizzativa e la particolare situazione territoriale del Parco Nazionale del Gran Paradiso, l'Ente parco conserva la sede di Torino e l'ufficio distaccato di

Aosta, conserva inoltre il proprio Corpo delle Guardie giurate per la sorveglianza con l'attuale inquadramento giuridico.

Visti inoltre gli stretti rapporti di collaborazione con il contiguo Parco Nazionale Francese della Vanoise viene estesa a tutti i Dipendenti dell'Ente PNGP l'indennità di bilinguismo ».

Comunico alla Commissione di aver altresì ricevuto il seguente telegramma:

« Apprendiamo con stupore che la legge-quadro attualmente in discussione conclusiva alla Camera prevede il totale smantellamento delle poche cose che finora hanno funzionato nei parchi nazionali italiani Abruzzo e Gran Paradiso, eliminando il corpo guardaparco e le sedi centrali storiche, nonché prevedendo il pericolosissimo principio del silenzio-assenso per le costruzioni edilizie entro zone protette. Sottolineiamo la gravità estrema di tali misure che rappresenterebbero un nuovo autentico scandalo di dimensioni europee.

Chiediamo un suo immediato intervento correttivo, riservandoci di segnalare situazione italiana alle organizzazioni internazionali.

Distinti saluti

FRANCO TASSI
Coordinatore comitato parchi nazionali ».

LUCIANO CAVERI. Desidero intervenire sulle comunicazioni del presidente in quanto ritengo che alcune annotazioni avanzate dal presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso siano assolutamente condivisibili: attualmente, l'indennità di bilinquismo viene percepita dai guardaparchi del versante valdostano e non da quelli che operano in Piemonte. Tale problema, quindi, dovrà essere affrontato con misure legislative specifiche.

Ritengo giusta anche la posizione che l'ente del Parco del Gran Paradiso ha adottato in merito al proprio corpo di guardie giurate, la cui posizione dovrà essere regolata tramite un apposito decreto.

Circa il telegramma del coordinatore del comitato Parchi nazionali, Franco Tassi, debbo dire che i membri della Commissione sono a conoscenza di una lettera del ministro Carli con la quale si chiedono all'ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo verifiche contabili. Tale lettera è accompagnata da un promemoria in cui si registrano irregolarità, alcune delle quali riguardano anche lo stesso Tassi.

FERDINANDO FACCHIANO. *Ministro della marina mercantile.* Debbo rilevare che la modifica apportata dalla Commissione all'articolo 20 del testo in esame stravolge la normativa vigente, sottraendo la gestione delle riserve marine al Dicastero della marina mercantile.

Con molta lealtà, quindi, preannuncio che mi adopererò affinché questa parte del testo venga modificata nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato.

AMEDEO D'ADDARIO. Desidero sapere dal Governo se la riserva di riproporre i problemi ancora irrisolti in occasione dell'esame del provvedimento al Senato non possa essere sciolta. A mio avviso sarebbe opportuno individuare in questa sede una soluzione, esaminando le possibilità tecniche di inserire nel testo oggi al nostro esame le modifiche suggerite dal ministro. A me sembra necessario ed utile che il Governo provveda immediatamente per evitare un rallentamento dei tempi procedurali dovuto al rinvio del provvedimento al Senato. Tale *navette* si tradurebbe in un inutile ritardo nell'approvazione, in sede legislativa, della cosiddetta legge-quadro sui parchi.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Ritengo che le riserve espresse dal ministro Facchiano siano comprensibili; vorrei ricordare ai colleghi che in base ad una prima formulazione dell'articolo 29 si prevedeva che l'ICRAP, un ente alle dipendenze del Mi-

nistero della marina mercantile, provvedesse in via generale alla gestione dei centri, delle aree, dei parchi e delle riserve marine; si prevedeva invece che in via subordinata si potesse provvedere anche attraverso convenzioni. Avendo poi apportato, per una serie di motivi, alcune modifiche, è ora necessario riesaminare l'articolo 29 ed introdurvi talune innovazioni per riaffermare il principio suesposto; personalmente non credo che riusciremo a trovare una soluzione in questa sede, ma al Senato sarà senza dubbio possibile perfezionare il testo, sottolineando che la gestione in via ordinaria spetta al Ministero della marina mercantile. A tali correzioni non credo vi saranno obiezioni, ma è importante sottolineare qual è l'intendimento collegiale del Governo, che – ricordo – è condiviso anche dal Ministero dell'ambiente.

Voglio rassicurare i colleghi che non esistono questioni irrisolte per quanto riguarda il parco d'Abruzzo; la Corte dei conti, infatti, tramite gli uffici del Ministero dell'ambiente, ha chiarito i rilievi sollevati ed ha acclarato in forma ufficiale che sono state soddisfatte tutte le richieste di documentazione da essa avanzate, indispensabili per riesaminare alcuni aspetti della questione. Pertanto il presidente Botta non ha bisogno di alcuna giustificazione e non ha informato i colleghi della corrispondenza in questione perché non ne era a conoscenza. Tuttavia, poiché il problema si è posto in questa Commissione desidero chiarire che non esistono misteri o scarsa trasparenza sulla gestione del parco d'Abruzzo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 29, precedentemente accantonato. Ne do lettura:

ART. 29.

(Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale).

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1983, n. 183, del Corpo Forestale dello Stato, le riserve naturali dello Stato sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'*ex* Azienda per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali dello Stato indicate nel programma di cui all'articolo 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riforma di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, la composizione e le funzioni dell'*ex* Azienda potranno essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto interministeriale 20 luglio 1987 e le altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ed aree protette nazionali e regionali.

3. Qualora le riserve naturali dello Stato ricadano, o vengono a ricadere, per effetto dell'istituzione di nuovi parchi, nell'ambito di un parco nazionale, la gestione delle stesse è affidata all'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali dello Stato e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

L'affidamento della gestione all'ente parco avviene mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministero del-

l'ambiente d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
29. 30.

Cicerone, Angeloni, Boselli e Lorenzetti Pasquale.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole Per l'esercizio delle attività di gestione continuano a valere le norme di cui alla legge 4 aprile 1985, n. 124.
29. 1.

D'Addario.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole anche ai fini, per quanto riguarda la regione Veneto, di un riequilibrio dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
29. 5.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
29. 2.

D'Addario.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Le riserve biogenetiche e i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato. La gestione delle riserve naturali dello Stato che ricadano, o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi, nell'ambito di un parco nazionale, può essere affidata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'Ente Parco, purché sia previsto dal programma per le aree naturali protette di cui all'articolo 4 della presente legge.
29. 3.

D'Addario.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, viene affidata all'Ente parco ambiente mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
29. 6.

D'Addario.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola produttive, *aggiungere le seguenti* non ricadenti nelle zone A e B del parco.
29. 4.

Ceruti, Cederna e Ronchi.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento D'Addario 29.1, mentre invito i presentatori a ritirare gli emendamenti D'Addario 29.2, 29.3 e 29.6, nonché l'emendamento Cicerone ed altri 29.30. Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento Ceruti ed altri 29.4.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo condivide le valutazioni del relatore, ed esprime parere favorevole sul suo emendamento 29.5. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento D'Addario 29.6, che recepisce il contenuto della discussione svoltasi nell'ultima riunione della Commissione, si associa alla richiesta di ritiro formulata dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento D'Addario 29.1, accettato dal relatore e dal Governo, comporta il pronunciamento su di esso della Commissione lavoro, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla Commissione lavoro l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano normativo.

Passiamo all'emendamento del relatore 29.5.

DINO MAZZA. Ritengo che l'emendamento 29.5 dovrebbe riguardare, oltre al Veneto, anche la regione Lombardia.

PRESIDENTE. L'emendamento del relatore 29.5, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole, concerne la sola regione Veneto perché quest'ultima era stata penalizzata dai trasferimenti compiuti in passato, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, più delle altre regioni.

GIANFRANCO ROCELLI. La soluzione proposta dal relatore non introduce vincoli giuridici, ma apre un tavolo di trattativa, affidando al ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il ministro delle finanze, il riesame dell'intera problematica. In tale quadro normativo, è chiaro che verrà prestata particolare attenzione a quella – od a quelle regioni – che sono state particolarmente interessate dai trasferimenti di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

In concreto la questione riguarda il Veneto e, per alcuni aspetti la Lombardia, perché la situazione delle altre regioni è diversa. Non credo, quindi, che il Governo, se il relatore è daccordo, sollevi obiezioni ad estendere la previsione di cui all'emendamento 29.5 anche alla Lombardia.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Accetto di modificare l'emendamento 29.5 così come mi è stato suggerito.

LUANA ANGELONI. Mi sembra che ciò rappresenti un mercanteggiamento.

PIERO MARIO ANGELINI. *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 prevedeva che il Corpo forestale dello Stato potesse trattenere l'1 per cento delle foreste demaniali come aree sperimentali. È un dato di fatto che in alcune regioni non siano stati effettuati trasferimenti ai fini suddetti ed è anche vero che, nel quadro di una quantificazione nazionale, il previsto 1 per cento abbia gravato in particolare sul Veneto e sulla Lombardia. Quindi, rivedere il problema delle riserve con riferimento a tali regioni rimane comunque un obiettivo, indipendentemente dal fatto che esso venga o meno statuito. Ciò non significa attuare un mercanteggiamento, ma sottolineare una situazione reale che comporta l'impegno politico di riesaminare la questione e non vincoli giuridici.

Il Governo, quindi, è favorevole all'inclusione nell'emendamento 29.5 della regione Lombardia ritenendo che ciò sia corretto e non costituisca il frutto, come dicevo, di un mercanteggiamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 29.5, riformulato dal relatore, nel senso di prevedere oltre la regione Veneto anche la regione Lombardia.

(È approvato).

AMEDEO D'ADDARIO. Ritiro gli emendamenti 29.2 e 29.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento D'Addario 29.6.

GIANLUIGI CERUTI. Vorrei un chiarimento dall'onorevole D'Addario: atteso che si era sempre affermato che le riserve naturali che ricadessero o venissero a ricadere all'interno di parchi nazionali esistenti o di futura istituzione dovessero essere ricomprese, ai fini della gestione, nell'ambito di un parco nazionale, introducendo l'istituto della concessione, prevediamo un'atto amministrativo discrezionale.

Ciò significa che se non si raggiunge un'accordo tra il Ministero dell'ambiente e quello dell'agricoltura e delle foreste non si potrà procedere all'accorpamento delle riserve naturali ai fini della gestione. Questa conseguenza viene, per così dire, a detrimento della stessa gestione unitaria dei parchi nazionali obiettivo che, in fondo, ritengo sia anche alla base dell'emendamento testè approvato.

L'unitarietà della gestione rappresenta un'esigenza corretta e fondamentale, mentre con l'emendamento 29.6 si propone di introdurre, come dicevo, un'atto discrezionale.

FRANCESCO CICERONE. Voglio ricollegarmi ad una discussione svoltasi in precedenza nella quale era stata prospettata l'opportunità di disciplinare il passaggio dalla gestione delle riserve naturali da parte del Corpo forestale dello Stato, che rappresentava una realtà certa, a quella degli enti parco, non ancora esistenti. Su questo punto ritengo si debba riflettere.

Sono daccordo con la proposta dell'onorevole D'Addario nel senso che ritengo si debba affidare il passaggio di gestione ad un provvedimento preciso e vincolante, predisposto dal Ministero dell'ambiente d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, ma credo debba essere lasciato inalterato il primo periodo del comma 3 dell'articolo 29.

AMEDEO D'ADDARIO. Prima di intervenire sul mio emendamento 29.6, peraltro già esaminato dalla Commissione nell'ultima seduta, voglio sottolineare che ho ritirato l'emendamento 29.3, il cui contenuto programmatorio evitava il trasferimento automatico di parchi di nuova istituzione, perché avrebbe sguarnito zone di rilevanza ambientale e di particolare valore naturalistico, attualmente gestiti in modo ottimale. Con detto emendamento proponevo di affidare al programma per le aree naturali protette, di cui all'articolo 4, il compito di delineare questo passaggio, riservando una facoltà di intervento agli organi preposti alla formazione del programma.

L'emendamento 29.6 supera di fatto questo meccanismo che, anche in base alle obiezioni sollevate dai colleghi, appariva non solo macchinoso, ma estremamente differito nel tempo in quanto bisognava attendere la redazione del programma. Per tale motivo mi è sembrato preferibile affidare ad uno strumento amministrativo, qual è la concessione, la regolarità di detto trasferimento. Comunque, se neanche questa nuova proposta soddisfa le richieste dei colleghi, propongo di riprendere in considerazione il mio emendamento 29.3, la cui formulazione dà garanzia e sicurezza di gestione ad aree oggi protette, che domani non lo sarebbero più. Infatti, nel momento in cui si affida ad un'autorità di Governo in sede amministrativa questa facoltà e si ricorre allo strumento della concessione, la Commissione e, quindi, il Parlamento, sono tutelati e possono effettuare una verifica degli strumenti di gestione nel momento stesso in cui avviene il passaggio.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Onorevole D'Addario, tale questione costituisce il punto centrale della politica del Governo; ricordo che su di essa nell'ultima seduta si è svolta una discussione serena, nell'ambito della quale si sono confrontati punti di vista inizialmente molto diversi. La critica di fondo che veniva mossa al suo emendamento verteva sul fatto che esso metteva in discussione la questione del trasferimento delle riserve situate nell'ambito del parco nazionale, escluse le riserve biogenetiche e parziali. La questione, quindi, è quella di trovare un accordo non tanto sul trasferimento delle riserve all'Ente parco, quanto sulle modalità – questo è il problema – in cui esso deve avvenire. Non credo che l'onorevole D'Addario voglia rimettere in discussione l'intera questione, rispetto alla quale la nostra esigenza è quella di far sì che l'affidamento avvenga attraverso un atto preciso. Si potrebbe, per esempio, modificare l'aspetto formale dell'emendamento D'Addario 29.6 suddividendolo in due periodi. Dopo aver previsto l'affidamento della gestione delle riserve naturali all'Ente parco, si potrebbe precisare che tale affidamento, effettuato mediante provvedimento di concessione, sia predisposto dal Ministero dell'ambiente d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

GIANLUIGI CERUTI. A mio avviso, questa proposta merita una maggiore riflessione; mi riferisco al fatto che il mancato accordo tra il Ministero dell'ambiente e quello dell'agricoltura rischia di far « saltare » altri parchi (Dolomiti Bellunesi, Maiella, Vesuvio e Gargano). Se non si raggiunge un'intesa, ai fini dell'affida-

mento in concessione, questi quattro parchi (di cui uno ha già formato oggetto di un decreto ministeriale), previsti nell'elenco di cui all'articolo 32 del provvedimento, si troveranno in gravi difficoltà. Il problema, onorevoli colleghi, non è di poco conto, ed anzi, data la rilevanza, sarebbe opportuno stabilire un termine temporale entro cui effettuare tale affidamento. A mio avviso non è accettabile l'affermazione dell'onorevole D'Addario secondo cui l'Ente parco, il quale opera in un contesto dove vivono gli abitanti della zona e, quindi, i loro rappresentanti locali, non dia sufficienti garanzie. Se la questione di cui si discute riguarda l'affidamento, voglio sottolineare che ci troviamo in presenza di un Ente parco già istituito ed operante, per cui dobbiamo presumere che gli organi direttivi, siano formalmente costituiti da persone responsabili. In definitiva, se approvassimo la proposta avanzata dal Governo, quattro parchi, di cui uno – ripeto – già istituito, resterebbero assoggettati al *placet* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Onorevole Ceruti, vorrei mi chiarisse se la sua obiezione si riferisce al sistema dell'affidamento o alla necessaria intesa tra i due ministeri.

GIANLUIGI CERUTI. Signor presidente, poiché nel testo in esame figura la parola « d'intesa con il ministero » non credo vi possano essere equivoci; se non si raggiunge un'accordo, il provvedimento di concessione non può aver luogo. Per tale motivo, a mio avviso, sarebbe opportuna un'ulteriore modifica per evitare il riferimento alle modalità di intervento. Si potrebbe, per esempio, stabilire un termine temporale, prevedendo il periodo di un anno dall'istituzione dell'Ente parco.

PRESIDENTE. Non condivido il punto di vista dell'onorevole Ceruti, poiché l'articolo 29 prevede che la gestione delle riserve naturali sia affidata all'Ente parco, secondo la procedura di affidamento, ossia la concessione.

EDOARDO RONCHI. Poiché si suppone, data la notorietà della problematica, che questa intesa non sia poi così facilmente raggiungibile, bisognerebbe almeno prevedere un vincolo temporale.

Quindi, prevedere che l'intesa non si raggiunga entro un determinato termine non modifica nulla perché il trasferimento avviene comunque, questo è il punto.

Sono daccordo sull'opportunità che l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e quello dell'agricoltura e delle foreste venga raggiunta e ritengo accettabile anche il meccanismo della concessione purché esso non dia origine ad un braccio di ferro che sottoponga la concessione all'accoglimento di condizioni capestro, inaccettabili sotto il profilo della gestione.

GIUSEPPE CERUTTI. Ritengo che una proposta normativa non debba essere interpretata con sospetto. Il contenuto dell'emendamento è perentorio: ciò che chiediamo è che il passaggio della gestione dall'assetto attuale a quello definitivo avvenga con certezza e con regolarità. È logico che si dia per scontato il trasferimento perché parliamo di riserve naturali ricomprese nei parchi, per le quali sarebbe assurdo mantenere una gestione duplice.

Prevedere un provvedimento di concessione risponde ad una preoccupazione corretta e denota sensibilità alla problematica che attiene alle riserve naturali: in tal modo, infatti, si disciplina il momento del passaggio delegando completamente la gestione. Si sopprime, inoltre, l'elemento della discrezionalitè facendo salvo l'atto conseguenziale.

Il gruppo socialista, quindi, non è daccordo nell'introdurre scadenze temporali perché il trasferimento della gestione può richiedere, a seconda delle situazioni, tempi diversi e non vediamo perché si debba imporre un termine per un passaggio che viene dato per scontato.

EDOARDO RONCHI. Si potrebbe stabilire che, qualora non venga raggiunta un'intesa tra il Ministero dell'ambiente e

quello dell'agricoltura e foreste entro un determinato lasso di tempo, intervenga con poteri sostitutivi il Presidente del Consiglio dei Ministri così come avviene in tutti i casi in cui è previsto il raggiungimento di un'accordo interministeriale.

GIANLUIGI CERUTI. Mi sembra opportuno precisare che circa 18 mila ettari del parco delle Dolomiti bellunesi sono costituiti da riserve naturali attualmente gestite dall'*ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali. Il parco, quindi, coincide quasi con la perimetrazione attuale, con l'eccezione di alcune porzioni di territorio di proprietà di privati.

Anche il nucleo fondamentale del parco della Maiella è formato da riserve naturali e altrettanto può dirsi per i parchi del Vesuvio e della Foresta Umbra.

Quindi, se non si introducono correttivi si rischia, qualora venisse approvato l'emendamento 29.6, di annullare anche il lavoro già svolto dal Ministero dell'ambiente e dalla commissione paritetica, vanificando ogni prospettiva di istituire parchi sulle aree indicate in quanto il dicastero dell'agricoltura potrebbe non raggiungere un'intesa con quello dell'ambiente.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Posso capire che quello prospettato dall'onorevole Ceruti appaia come un rischio, ma vorrei sottolineare che quando si afferma che le riserve naturali sono affidate all'ente parco si introduce una norma ben precisa, che registra la volontà del Parlamento, rimettendo la determinazione dei tempi del trasferimento ad un'atto di concessione predisposto dal Ministero dell'ambiente d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Il Dicastero dell'ambiente non è così ingenuo da ritenere che non possano sorgere difficoltà, ma è chiaro che quella che viene attuata è la politica del Governo nel suo complesso e non si può ipotizzare che una soluzione ad un'eventuale contrapposizione tra ministeri che fossero interessati alla difesa di non so quali interessi. Inoltre, il dicastero dell'ambiente ha la possibilità di intervenire autonomamente perché la gestione delle riserve esistenti sui territori demaniali e le relative concessioni rientrano tra le sue competenze primarie.

GIANLUGI CERUTI. Tra le competenze primarie rientra solo la vigilanza. Quello che si prospetta è un « grimaldello » molto evidente.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il rischio prospettato dagli onorevoli Ceruti e Ronchi è fondato: pertanto, spetta alla Commissione decidere se inserire nel testo un'ulteriore elemento di garanzia prevedendo che, nel caso in cui non si raggiunga un'intesa tra il Ministero dell'ambiente e dell'agricoltura e foreste, sia il Consiglio dei ministri a decidere.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Preannuncio la presentazione di un'emendamento che ritengo possa costituire un'utile mediazione tra le diverse opinioni emerse dal dibattito.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dal relatore:

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'ente parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'ente parco.
29. 40.

FRANCESCO CICERONE. Ritiriamo l'emendamento 29.30 ritenendo soddisfacente la proposta di mediazione testè avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole D'Addario, insiste per il mantenimento del suo emendamento 29.6 ?

AMEDEO D'ADDARIO. Sì, signor presidente, non intendo accogliere l'invito rivoltomi dal relatore, a meno che non introduciamo nell'articolo 29 ulteriori organi in grado di mettere in moto un meccanismo per accettare l'esistenza di « inadempienze a catena ».

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Vorrei sottolineare nuovamente che in assenza di un'intesa tra i due ministeri interessati, uno di essi potrà sollevare la questione in sede di Consiglio dei ministri.

AMEDEO D'ADDARIO. Non è questo il punto, poiché l'emendamento del relatore 29.40 prevede la fissazione di un termine, ma ciò non ha senso visto che la previsione dovrebbe interessare un nuovo itinerario procedurale. Comunque in caso di mancato accordo possiamo pure prevedere l'iniziativa di uno dei due ministri, ma non vi è alcun bisogno di fissare un termine di scadenza.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Se la Commissione condivide il suo punto di vista, non ho alcuna difficoltà ad adeguarmi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento D'Addario 29.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

GIANLUIGI CERUTI. Dobbiamo tenere presente che il termine di due anni previsto dall'emendamento 29.40 riguarda anche i parchi già esistenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 29.40.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti ed altri 29.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

L'articolo 29 non verrà posto in votazione perché alcuni degli emendamenti ad esso riferiti sono stati approvati in linea di principio. Tali emendamenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione del prescritto parere.

Passiamo alla discussione dell'articolo 32 del testo unificato, precedentemente accantonato, di cui do lettura:

ART. 32.
(Istituzione di parchi e aree di reperimento).

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Alpi Marittime;
b) Val Grande;
c) Foreste casentinesi, Falterona e Campigna;
d) Gran Sasso e Monti della Laga;
e) Maiella;
f) Gargano;
g) Cilento e Vallo di Diano, (Cervati, Gelbison, Alburni, Stella e Salto Bulgaria;
h) Gennargentu.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei predetti parchi sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici e le amministrazioni dello Stato, nonché le regioni, e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai princìpi di cui all'articolo 10.

3. Il primo programma per le aree naturali protette verifica altresì, ed eventualmente modifica, la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente. Per l'organizzazione ed il funzionamento dei

relativi enti parco, si applicano le disposizioni della presente legge.

4. Il primo programma delle aree protette considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Brenta-Adamello;

b) Bianco;

c) Tarvisiano;

d) Vesuvio;

e) Val d'Agri e Lagonegrese (Arioso, Valturino, Viaggiano, Sirino, Raparo);

f) Piacentino (Arnuini e Cervalto);

g) Etna;

h) Alpi Apuane.

5. Qualora il primo programma per le aree naturali protette non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente.

6. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme-integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Stella e Salto Bulgaria);

b) Gargano;

c) Golfo di Orosei e Gennargentu;

d) Gran Sasso e Monti della Laga;

e) Maiella;

f) Val Grande;

g) Vesuvio.

32. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) Vesuvio.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) Alpi Marittime.

32. 2.

D'Angelo, Martuscelli.

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con le seguenti:*

g) Alburni;

g-bis) Cervati-Gelbison.

32. 4.

Auleta, Boselli, Testa Enrico, Angeloni.

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole* e Monti della Laga; *infine, aggiungere la lettera:*

i) Monti della Laga.

Conseguentemente, alla lettera d), *sopprimere le parole* e Monti della Laga.

32. 3.

Angeloni, Cicerone, Boselli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la lettera:

i) Brenta-Adamello.

32. 5.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la lettera:

i) Alpi Tarvisiane.

32. 6.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la lettera:

i) Monti dell'Uccellina.

32. 7.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la lettera:

i) Etna.

32. 8.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la lettera:

i) Vesuvio.

32. 9.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la lettera:

i) Alpi Marittime.

32. 31.

Ceruti, Ronchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4, si provvede alla istituzione di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 9, comma 6.

32. 40.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole Entro 120 giorni *con le seguenti* Entro 180 giorni.

32. 30.

Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2-*ter*. Per la gestione dei parchi nazionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, 15,5 miliardi per l 1992 e 19 miliardi a decorrere dal 1993.

32. 10.

Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il primo programma delle aree protette, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Appennino tosco-emiliano;

b) Brenta-Adamello;

c) Etna;

d) Monte Bianco;

e) Picentino (Arnuini e Cervialto);

f) Tarvisiano;

g) Val d'Agri e Lagonegrese (Arioso, Valturini, Viaggiano, Siriano, Raporo).

32. 11.

Il Relatore.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la lettera:

i) Carso Triestino.

32. 12.

Ceruti, Ronchi, Cederna.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la lettera:

i) Monti dell'Uccellina.

32. 13.

Ronchi, Ceruti, Cederna.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la lettera:

i) Partenio.

32. 14.

Lusetti.

Al comma 4, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

i) Il Parco di archeologia mineraria e metallurgica. Colline metallifere della Maremma grossetana e territorio comune di Piombino (LI).

32. 15.

Barzanti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la lettera:

i) Parco-museo delle miniere dell'Amiata.

32. 20.

Serafini Anna, Boselli.

Al comma 4, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis*)* Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del ....).

32. 50.

Cerutti, Manfredi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la lettera:

i) Alpi Marittime.

32. 51.

Ronchi, Cederna.

EDOARDO RONCHI. L'emendamento del relatore 32.1 modifica sensibilmente l'elenco dei parchi da istituire, in particolare escludendo l'area delle Alpi Marittime e della Val Grande.

In base alle informazioni di cui dispongo posso dire che il parco delle Alpi Marittime, previsto dal testo originario dell'articolo 32, dovrebbe essere contiguo ad un parco francese che ne rappresenterebbe il naturale prolungamento. La zona in questione è compresa tra due regioni e necessita di un'adeguata protezione anche in quanto è minacciata da insediamenti turistici.

Il parco della Val Grande, invece, verrebbe ad essere costituito da due riserve naturali dello Stato ed interessa un'area già tutelata la cui situazione non cambierebbe sostanzialmente qualora venisse trasformata in parco naturale.

Mi permetto, pertanto, di proporre che nell'elenco dei parchi nazionali da istituire venga mantenuto quello delle Alpi Marittime e che, qualora permangano i vincoli indicati come limite dal Governo e dal relatore, da tale elenco venga esclusa l'area della Val Grande; ovviamente, saremmo ben contenti se fosse possibile ricomprendervi entrambi i parchi, ma se così non fosse, in conformità di un orientamento già accolto in sede di Comitato ristretto, ritengo preferibile includere nella previsione di cui all'articolo 32 del testo unificato la zona delle Alpi Marittime.

ANNA MILVIA BOSELLI. Condivido pienamente l'orientamento illustrato dall'onorevole Ronchi, volto a ripristinare nell'elenco dei parchi da istituire quello delle Alpi Marittime. Ho avuto modo di confrontarmi anch'io con i responsabili dell'area della Val Grande riscontrando la situazione ricordata dall'onorevole Ronchi. La zona in questione, che rientra in una classificazione internazionale, appare come una realtà non antropizzata ed oggetto già di un'accentuata protezione.

Ritengo, quindi, che abbia molto più significato l'istituzione del parco nazionale delle Alpi Marittime che verrebbe ad essere ricompreso in due diverse regioni e a confinare con un parco francese, dando cosi vita ad una vasta area protetta internazionale.

Questo orientamento è condiviso anche dai responsabili della gestione del parco francese. Il sottosegretario Angelini potrà obiettare che la regione Piemonte ha chiesto che la Val Grande venga considerata parco nazionale e l'area delle Alpi Marittime parco regionale. Se, però, si

tiene conto di tale parere, si dovrebbe interpellare anche la regione Liguria e considerare inoltre anche la possibilità di costituire una grande area internazionale. Personalmente, come dicevo, condivido l'impostazione dell'onorevole Ronchi.

Vorrei aggiungere, peraltro, alcune osservazioni concernenti l'articolo 32. Mi rendo conto che la diminuzione delle risorse finanziarie disponibili ci costringe a ridurre il numero dei parchi da istituire immediatamente.

Tale riduzione certamente non è stata voluta dal nostro gruppo; in pratica, ci troviamo nella impossibilità di istituire i parchi previsti inizialmente; infatti, siamo costretti a dividere in due elenchi i parchi di immediata realizzazione e quelli che verranno presi in considerazione con il primo programma per le aree naturali protette.

Un altro sistema di intervento, su cui invito i colleghi ad approfondire il dibattito, consiste nell'accorpare taluni parchi nazionali, come ad esempio quello del Gran Sasso con quello dei monti della Laga; in realtà, l'istituzione di un unico grande parco può risultare particolarmente difficoltoso, ma dal momento che le disponibilità economiche sono esigue, si potrebbe procedere a tale accorpamento, anche se esso può interessare aree diverse, poiché vi sarebbe la possibilità di arrivare ad una gestione unitaria.

Per quanto riguarda le aree di reperimento, vorrei sapere quali sono le considerazioni che hanno indotto il relatore a presentare un emendamento, modificando il precedente elenco. Vorrei capire inoltre per quale motivo è « scomparsa » la denominazione di Alpi Apuane ed è stata introdotta quella di appennino tosco-emiliano, molto più ampia.

LUCIANO CAVERI. In base alla normativa che ci accingiamo a varare, è chiaro che la costituzione del parco del monte Bianco deve avvenire d'intesa con la regione Val d'Aosta; del resto, in ogni occasione in cui sono coinvolte le regioni ad autonomia speciale è ritenuto necessario il raggiungimento di un'intesa.

Vorrei suggerire al relatore ed al Governo l'opportunità di sopprimere l'ultima riga dell'articolo 32, comma 6, laddove è previsto che « Le disposizione delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati ». Infatti, poiché esso prevede la « nascita » di parchi di rilevanza internazionale è del tutto opinabile stabilire che tali intese ed atti « sono vincolanti ». In altri termini, si tratta di una esagerazione e di una ovvietà, poiché le norme degli statuti ordinari e speciali devono sottostare agli accordi ed ai vincoli internazionali. Inoltre, dal momento che l'adozione di intese ed atti avviene di regola nell'ambito di un rapporto collaborativo, non vi è ragione di mantenere questa disposizione in un certo senso inquisitoria, dura ed inutile. Del resto, è auspicabile tra enti locali, regione e Stato un comportamento improntato alla reciproca collaborazione; pertanto insisto per la soppressione di quest'ultima parte del sesto comma.

Desidero infine dare atto al Governo che molti passi in avanti sono stati compiuti rispetto alle posizioni iniziali in merito alla realizzazione del parco del monte Bianco: desidero, quindi, esprimere in questa sede, il mio apprezzamento nei confronti del Governo. Ricordo infatti che in un primo momento si era deciso di non prendere in considerazione le comunità montane e del cantone vallese; abbiamo poi assistito alla nascita di una collaborazione transfrontaliera franco-valdostana e vallesana, per cui continuando in questa direzione potremo arrivare alla creazione di un'area protetta sperimentale. A mio avviso, ciò potrà rispondere, tra l'altro, a finalità finanziarie anche se per intervenire in tal senso sarà necessario adottare un apposito provvedimento legislativo.

GIUSEPPE CERUTTI. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 32.11 del relatore, il quale propone un nuovo elenco delle aree di reperimento considerate come prioritarie. Alcuni colleghi hanno affermato l'opportunità di mantenere in

questo elenco le Alpi Marittime, in sostituzione di quelle della Val Grande; al riguardo desidero precisare che quest'ultimo parco non è coincidente con altri parchi limitrofi, poiché l'intera area fa parte di un parco; è fondamentale, quindi, come richiesto dalla regione Piemonte, che la vasta area della Val Grande diventi un unico parco naturale nazionale. Non posso negare che ciò creerebbe problemi di custodia, di gestione e di valorizzazione del bacino in questione, che raccoglie, tra l'altro, l'area del crinale delle montagne facenti capo a diverse valli, ma è necessario cominciare ad avviare le necessarie intese. Allo stesso tempo, ritengo che la richiesta del Piemonte di considerare le Alpi Marittime come parco regionale meriti altrettanta attenzione. La regione Piemonte, a differenza di altre, ha istituito sul proprio territorio una serie di parchi per la salvaguardia e la protezione di aree di particolare valore naturalistico, lasciando all'ente regione tale compito, proprio per la credibilità che essa ha acquisito nel lavoro finora svolto.

MANFREDO MANFREDI. Devo ammettere che la presentazione dell'emendamento del relatore 32.11, riguardante la modifica dell'elenco dei parchi da istituire, di cui al comma 1 dell'articolo 32, ha suscitato in me qualche preoccupazione. Detto articolo prevede l'istituzione come parco nazionale delle alpi Marittime, le quali non vi è dubbio che avevano ed hanno una loro storia; basti pensare, per esempio, al primo disegno di legge presentato dal ministro Marcora. Da allora si sono fatti molti passi avanti, grazie soprattutto all'iniziativa della regione Piemonte che ha portato all'istituzione sull'arco delle Alpi Marittime di tre parchi regionali, con la cui creazione si è di gran lunga anticipato l'intervento legislativo del Parlamento. Data questa situazione, condivido la proposta del relatore. Rimangono aperti, tuttavia, due problemi rappresentati dall'internazionalità dell'area in questione e dalla posizione della regione Liguria.

La salvaguardia dell'internazionalità delle Alpi Marittime è garantita dalla stessa previsione normativa che affida la tutela di tale caratteristica, anche a fini scientifici, all'iniziativa del Ministero degli affari esteri con la collaborazione già manifestata dalla regione Piemonte.

Per quanto riguarda il secondo problema, non vi è dubbio che la porzione delle Alpi Marittime, molto ristretta ma estremamente significativa, compresa in territorio ligure, escludendo l'istituzione del parco, verrebbe in qualche modo compromessa qualora non ottenessimo in questa sede dal Governo l'impegno di attivare, attraverso la conferenza Stato-regioni, le opportune intese affinché Piemonte e Liguria trovino un accordo che renda possibile costituire un parco interregionale che comprenda la Val Pesio.

È vero che la regione Liguria ha assunto l'iniziativa di istituire un parco regionale, ma esso ha caratteristiche peculiari in quanto interessa la fascia marittima del territorio e non l'area alpina, che ha connotati del tutto propri. Mi riservo, pertanto, di presentare un ordine del giorno con il quale si chiede al Governo di impegnarsi a favorire l'intesa tra le regioni Liguria e Piemonte.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Vorrei si comprendesse lo spirito con il quale il Governo ha accolto la proposta del relatore. Il comma 1 dell'articolo 32 deve essere letto alla luce del comma successivo, con il quale si prevede che il ministro dell'ambiente ha 120 giorni di tempo (vi è peraltro un emendamento volto a fissare tale termine in 180 giorni) per provvedere alla delimitazione provvisoria dei parchi istituiti ai sensi del comma precedente. Tale termine è necessario e sufficiente per adottare tutte le procedure che permettano di giungere alla perimetrazione delle aree interessate e di assicurare la loro tutela.

Il Governo è favorevole ad includere nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 32 i parchi per i quali, allo stato degli atti, non sorgono problemi da parte delle

regioni e su cui è prevedibile si svolga un confronto senza opposizioni.

Nell'elenco è compreso il parco del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Poiché, però, la regione interessata, la Sardegna, è a statuto speciale il relatore ha previsto con l'emendamento 32.40 un meccanismo sostitutivo qualora l'intesa con la regione stessa non si perfezioni entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento al nostro esame, in conformità delle procedure di cui all'articolo 4. Riteniamo che questa previsione sia importante e che sia errato prevedere l'istituzione di parchi in merito ai quali è già scontata una resistenza da parte delle regioni interessate.

Il Governo è d'accordo nel prestare una particolare attenzione alla realtà delle Alpi Marittime, territorio del quale riconosciamo la specificità. Pertanto, l'esecutivo potrebbe accettare l'impegno sollecitato dall'onorevole Manfredi in quanto rientra nei suoi compiti avviare una procedura per verificare la possibilità di promuovere, in relazione alla zona delle Alpi Marittime, un'iniziativa da parte non solo del Piemonte ma anche della Liguria. A questo fine il Ministero dell'ambiente adotterà le necessarie misure.

Il comma 6 dell'articolo 32 prevede, inoltre, che il ministro degli esteri, su proposta del ministro dell'ambiente, favorisca il raggiungimento di intese di carattere internazionale, che, per quanto riguarda in particolare il parco delle Alpi Marittime, possono portare ad una collaborazione con il contiguo parco regionale francese.

Qualora, quindi, le regioni Piemonte e Liguria accettassero di dar vita ad un parco nazionale, il Governo non sarebbe contrario ad inserire quello delle Alpi Marittime tra i parchi da istituire.

Per quanto riguarda l'area della Alpi Marittime, gli enti locali interessati non sono ancora addivenuti ad un pieno accordo per stabilire se ed in che misura ampliare tale territorio ad altre aree boschive. Per tale ragione, abbiamo adottato una formula che non esclude la revisione dei confini dell'eventuale parco delle Alpi Apuane. Si è inteso, infatti, seguire una politica rispettosa delle iniziative della regione Toscana, evitando di assumere un atteggiamento di sfida nei confronti di orientamenti che, in questo momento, la regione stessa intende difendere.

La Toscana è interessata anche da un emendamento al comma 4 dell'articolo 32, presentato dalle onorevoli Serafini e Boselli, riguardante le aree di reperimento che il primo programma delle aree protette dovrà considerare come prioritarie.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti relativi al comma 1 dell'articolo 32; altrimenti, esprimo su di essi parere contrario. In particolare vorrei richiamare l'attenzione dei presentatori degli emendamenti D'Angelo e Martuscelli 32.2, e Ceruti ed altri 32.9, che la votazione e l'eventuale approvazione del mio emendamento 32.1 comporta il loro assorbimento.

Sugli emendamenti Ronchi ed altri 32.13, Serafini Anna Maria e Boselli 32.20, Cerutti e Manfredi 32.50, nonché Ronchi e Cederna 32.51, esprimo parere favorevole. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Ceruti ed altri 32.12, e Barzanti 32.15. Per quanto riguarda l'emendamento Lusetti 32.14, invito il presentatore a fornirmi maggiori chiarimenti. Condivido infine il suggerimento dell'onorevole Boselli in merito alla questione dell'appennino tosco-emiliano e delle alpi Apuane.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Condivido le valutazioni espresse dal relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 32.1, 32.10, 32.30, 32.40 e 32.11. In particolare, preannuncio che al comma 2-*ter* dell'emendamento del relatore 32.10 deve essere aggiunta la somma di un miliardo di lire, finora non utilizzata, da destinare alla gestione dei parchi.

PRESIDENTE. Poiché il relatore, con riferimento ai commi 1 e 4 dell'articolo

32, ha presentato suoi emendamenti interamente sostitutivi, desidero precisare che, qualora essi venissero approvati, tutti gli altri emendamenti risulterebbero preclusi. Pertanto, ritengo opportuno considerare anche formalmente detti emendamenti come subemendamenti – quali in sostanza essi sono – agli emendamenti interamente sostitutivi dei due commi del relatore.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che seguiremo l'ordine di votazione testé illustrato.

(Così rimane stabilito).

LUANA ANGELONI. Desidero intervenire sugli emendamenti Auleta ed altri 32.4, e Angeloni ed altri 32.3 per rilevare che le esigenze finanziarie rischiano di condurci all'accorpamento di parchi che poi difficilmente potrebbero essere gestiti in modo ottimale. Si potrebbe addirittura ipotizzare una loro ingovernabilità nella fase di applicazione della legge; mi riferisco in particolare al parco del Cilento e Vallo di Diano, che chiediamo di separare dal parco degli Alburni, poiché si tratta di aree non solo di vasta dimensione e disomogenee tra loro per caratteristiche naturali ed ambientali, ma anche lontane. Un parco comprendente il Cilento ed il Vallo di Diano verrebbe a ricomprendere metà del territorio campano. Quindi, è necessaria un'adeguata individuazione delle aree di reperimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 32.3, riteniamo che dar vita ad un unico parco comprendente la zona del Gran Sasso e dei Monti della Laga possa portare all'impossibilità di governare una zona che sarebbe molto vasta e caratterizzata da valori naturalistici ed ambientali diversi. In tal caso, infatti, sarebbero coinvolte le competenze amministrative di troppi enti. Crediamo, pertanto, che una previsione di questo tipo sarebbe di difficile applicazione.

La motivazione che ha mosso il relatore, lo ripeto, non è di carattere funzionale, ma prevalentemente finanziario a causa dei vincoli impostici dalla Commissione bilancio. Voglio, pertanto, richiamare l'attenzione dei colleghi sulle difficoltà che incontrerebbe senz'altro l'ente parco nell'esercitare i suoi compiti di gestione qualora procedessimo all'accorpamento di aree diverse tra loro e di così vaste dimensioni.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Esiste un problema riguardante i rapporti che intercorrono tra noi e la Commissione bilancio che coinvolge la possibilità di varare o meno il provvedimento al nostro esame. Alcune motivazioni addotte dall'onorevole Angeloni sono senz'altro fondate ed è chiaro che se potessimo istituire due parchi (uno del Gran Sasso e l'altro dei Monti della Laga) preferiremmo senz'altro seguire questa strada.

È altresì indubbio che l'emendamento 32.3, con il quale si propone tale soluzione è formalmente proponibile in questo contesto. Tuttavia nel quadro dei rapporti e dei vincoli di cui dobbiamo tenere conto ai fini dell'approvazione del provvedimento in discussione, tale emendamento, pur prevedendo una soluzione più funzionale, può essere accolto solo modificando l'elenco del relatore, nel senso di eliminare uno dei parchi ivi compresi.

Il proposto parco del Cilento e del Vallo di Diano costituisce un'area vasta, ma riconducibile ad unità con una perimetrazione ancora da realizzare. Ritengo, inoltre, che il parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga possa essere gestisto da un unico ente parco.

Il Governo, dunque, condivide la proposta del relatore che appare la migliore in rapporto ai vincoli ineludibili e alle condizioni finanziarie poste ripetutamente dalla Commissione bilancio. Mi associo, pertanto, all'invito rivolto ai presentatori affinché ritirino gli emendamenti 32.4 e 32.3.

LUANA ANGELONI. Non li ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Auleta ed altri 32.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Angeloni ed altri 32.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti ed altri 32.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti ed altri 32.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Pur essendomi già associato alle valutazioni del relatore che ha invitato i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti presentati al comma 1 dell'articolo 32 che non risultino assorbiti dall'emendamento 32.1 dello stesso relatore, con riferimento all'emendamento Ceruti ed altri 32.8, vorrei sottolineare che la creazione del parco dell'Etna implica il raggiungimento di un'intesa con la Sicilia che è regione a Statuto speciale. In caso contrario, non si potrebbe procedere all'istituzione del parco, che, nelle condizioni attuali appare un'utopia.

GIANLUIGI CERUTI. Ritiriamo gli emendamenti 32.7, 32.8 e 32.31.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 32.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti D'Angelo e Martuscelli 32.2 e Ceruti ed altri 32.9.

Passiamo all'emendamento del relatore 32.40.

LUCIANO CAVERI. Ritengo che la procedura delineata dall'emendamento 32.40 sia inaccettabile e credo di esprimere, manifestando questo giudizio, anche l'orientamento di una delle componenti del gruppo misto, ossia il partito sardo d'azione, che in vari documenti ha manifestato la propria perplessità in ordine alla previsione di poteri sostitutivi.

A mio avviso, sarebbe stato più opportuno mantenere nell'elenco originario un parco nazionale di sicura e fattibile costituzione, mentre ritengo che l'eventuale introduzione nel testo del provvedimento al nostro esame del comma 1-*bis* innescherebbe una serie di problemi che coinvolgerebbero anche la Corte costituzionale.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Desidero ribadire all'onorevole Caveri che non ci troviamo in presenza di un potere sostitutivo; ciò non significa che in mancanza di un'intesa con la regione non sia possibile l'istituzione del parco. In questo modo si vuole salvaguardare la previsione di spesa, la quale viene in sostanza concretizzata da tale intesa. Ripeto, quindi, che non è ipotizzabile un potere sostitutivo, in quanto l'attuale formulazione si propone di eliminare ogni equivoco.

EDOARDO RONCHI. Condivido la previsione « istituzione di altro parco nazionale » di cui all'emendamento del relatore 32.40 ma nel complesso la sua formulazione non è molto chiara. Per questo motivo immagino che l'espressione « non si applica » si riferisca alle regioni a statuto speciale.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Abbiamo riesaminato i commi in questione e riteniamo che talune iniziative possono essere portate avanti con un provvedimento legislativo; per esempio, alla costituzione di un nuovo ente parco si può provvedere se esiste una previsione di spesa. In questo caso prevediamo per i parchi nazionali già istituiti quindici nuovi enti parchi.

Poiché immagino che per quanto riguarda il parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu non sia facile raggiungere un'intesa e i tre miliardi di lire, stanziati per spese di gestione e di esercizio, presumibilmente, non verranno utilizzati, dal momento che il parco deve

essere istituito per legge, tale somma può essere destinata al primo programma di salvaguardia ambientale che preveda la costituzione di un altro parco nazionale.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento del relatore 32.40, accettato dal Governo, comporta una variazione di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Il comma 2 dell'articolo 32 prevede che entro il termine di 120 giorni il ministro dell'ambiente provveda alla delimitazione dei parchi nazionali di nuova istituzione. Con il mio emendamento 32.30 propongo, a scopo garantista, di aumentare tale termine a 180 giorni, per evitare eventuali ritardi negli adempimenti previsti dal provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 32.30, accettato dal Governo.

(È approvato).

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Nel ribadire, il parere favorevole del Governo sull'emendamento del relatore 32.10, vorrei ricordare che lo stanziamento di un miliardo di lire non utilizzato, cui ho fatto poc'anzi riferimento, dev'essere impiegato per l'istituzione dei parchi previsti dal comma 2-*ter* qualora l'emendamento in questione venga approvato.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento del relatore 32.10, accettato dal Governo, comporta una variazione di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti ed altri 32.12, contrario il relatore e il Governo.

(È respinto).

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Signor presidente, prima di proseguire desidero precisare, anche in relazione agli emendamenti finora approvati, che l'inserimento di un determinato territorio nelle aree di reperimento non significa la sua automatica elevazione a parco regionale.

GIANLUIGI CERUTI. Tuttavia, se interviene l'accordo della regione, non è escluso che quel territorio possa divenire parco nazionale.

LUIGI BULLERI. Comunque, l'articolo 32 prevede che l'istituzione e la delimitazione dei predetti parchi avviene dopo una serie di consultazioni preliminari con gli organi competenti. In merito all'emendamento Ronchi 32.13, esprimo parere contrario.

ANNA MILVIA BOSELLI. Per quanto riguarda l'emendamento Ronchi ed altri 32.13, condivido il parere contrario del collega Bulleri, precisando che l'istituzione di un eventuale parco che interessi le regioni Piemonte e Liguria e la Francia coinvolge zone di confine, mentre il parco dell'Uccellina è situato in un'unica regione.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Onorevoli deputati, finora abbiamo escluso la proposta di istituire alcuni parchi nazionali; comunque, resta stabilito che la loro realizzazione è possibile soltanto con l'intesa delle regioni interessate, intesa che in questo caso non è stata raggiunta. Infatti, sull'istituzione del parco dell'Uccellina il dibattito è tuttora aperto, anche se al riguardo non esiste un'opposizione della regione Toscana, la quale, anzi, ha finora

consentito l'istituzione di due parchi regionali.

Il problema, pertanto, è di essere consapevoli che ciò che non è stato previsto dalla legge potrà comunque essere realizzato nell'ambito del programma che dovrà essere accettato dallo Stato e dalle regioni.

Il Parco dell'Uccellina è inserito in un ambiente straordinario sotto il profilo naturalistico, ove si consideri che nel suo ambito si conserva ancora la macchia mediterranea. Si registrano comunque notevoli difficoltà dovute alla carenza di acqua; si tratta di una questione alla cui soluzione potrebbe collaborare in modo efficace anche la regione Toscana che, ove volesse agire in futuro, potrebbe farlo perché il Parlamento avrebbe già considerato la zona interessata come area di reperimento.

AMEDEO D'ADDARIO. Credo che la discussione stia dimostrando come il comma 4 dell'articolo 32 rappresenti una norma pleonastica, ridondante ed inutile dal momento che l'elenco delle aree di reperimento è demandato ad un provvedimento successivo. Sarebbe pertanto opportuno sopprimere il comma in discussione ed utilizzare altri strumenti previsti dalla legge (che mi pare la Commissione non faccia niente per valorizzare), rappresentati dalla Carta della natura e dal Programma nazionale per le aree protette.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 32.13.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Lusetti 32.14.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Chiedo al proponente di illustrarlo.

RENZO LUSETTI. Accedo senz'altro all'invito del sottosegretario Angelini, anche perché non vorrei che qualche collega confondesse il Partenio con lo stadio di calcio di Avellino. Il massiccio del Partenio costituisce un'unità territoriale di grande omogeneità e qualità, come del resto testimoniato in numerose occasioni da Fulco Pratesi. Il sistema considerato è collocato in una posizione baricentrica rispetto a quattro province (Napoli, Caserta, Benevento ed Avellino) e presenta caratteristiche geografiche, ambientali e paesaggistiche di notevole livello. La presenza sul territorio di uno dei maggiori monumenti religiosi nazionali, il santuario di Montevergine, è integrata da boschi estesi, altopiani, picchi e rupi calcarei, fonti e corsi d'acqua. Fanno da corona i sistemi insediativi di piccoli centri storici, monumenti isolati, rocche, castelli ed abbazie.

Con l'emendamento in esame viene auspicata l'assunzione di iniziative idonee a tutelare il patrimonio naturale e storico, sì da avviare una corretta utilizzazione delle risorse esistenti. Concludo, sottolineando che il comune di Avellino, pur non rientrando nell'ambito naturale preso in considerazione, è fortemente interessato alla realizzazione del parco, in quanto proprietario di zone montane nell'area del Partenio.

GUIDO D'ANGELO. Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento presentato dal collega Lusetti, sottolineando come la realtà descritta nel corso del suo intervento sia da me direttamente conosciuta negli stessi termini testé configurati.

Vorrei inoltre sottolineare la necessità di salvaguardare in via definitiva l'area del Partenio, anche perché nel piano regionale di sviluppo della Campania si richiama l'esigenza di creare una fascia di verde che interrompa la conurbazione napoletana e che eviti una saldatura urbanistica con la zona di Avellino.

Tra l'altro, l'area del Partenio comprende anche il complesso di Monte Vergine che ha un'importanza internazionale.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Convinto degli argomenti addotti dagli onorevoli Lusetti e D'Angelo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 32.14.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* In merito all'emendamento 32.14, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lusetti 32.14.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Barzanti 32.15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 32.20.

ANNA SERAFINI. Sono dispiaciuta per il mancato accoglimento dell'emendamento presentato dall'onorevole Barzanti, riguardante il parco di archeologia mineraria e metallurgica, nonché le colline metallifere della Maremma grossetana, oggetto, peraltro, di una proposta di legge, abbinata al testo al nostro esame, che ha raccolto la firma di tutti i parlamentari di quella circoscrizione.

Anche l'emendamento 32.20, di cui sono presentatrice insieme all'onorevole Boselli si ricollega alla finalità fondamentale cui si ispira il provvedimento di cui discutiamo, che è quella di salvaguardare gli equilibri ecologici ed i valori architettonici del nostro territorio.

Le miniere del Monte Amiata, chiuse da un secolo, sono state il primo esempio di investimenti di capitale straniero, per la precisione tedesco. Il territorio di tale area necessita attualmente di interventi finalizzati alla sua difesa e al riassetto idrogeologico. Inoltre, le miniere dell'Amiata, per il loro valore storico ed antropologico, costituiscono un'esempio di architettura industriale di importanza internazionale che è necessario tutelare. Ciò ha indotto la stessa CEE a riconoscere al progetto di salvaguardia di questa zona una priorità assoluta. Pertanto, l'approvazione dell'emendamento 32.20 consentirebbe, tra l'altro, di adeguare la nostra legislazione alle indicazioni della Comunità economica europea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Serafini Anna Maria e Boselli 32.20, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cerutti e Manfredi 32.50, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Ceruti 32.51.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 32.11, accettato dal Governo, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Avverto che l'articolo 32 non viene posto in votazione perché alcuni degli emendamenti ad esso riferiti sono stati approvati in linea di principio. Tali emendamenti verranno trasmessi alla Commissione bilancio per l'espressione del parere di sua competenza.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, precedentemente accantonato, di cui do lettura:

ART. 33.

(Norme transitorie).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento della normativa prevista dalla presente legge della disciplina dei parchi nazionali d'Abruzzo, del Gran Paradiso, dello Stelvio, del Circeo e della Calabria.

2. Ai parchi nazionali previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa quanto compatibili.

3. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla pre-

sente legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

A tale articolo 33 sono stati riferiti i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Al comma 1, dopo le parole dell'ambiente, *aggiungere le seguenti* previa intesa con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
33. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole ai princìpi della *con le seguenti* alla normativa della.
0. 33. 2. 1.

Ceruti, Ronchi.

Al comma 1, sostituire le parole da si provvede all'adeguamento *sino alla fine con le seguenti* si provvede all'adeguamento ai princìpi dalla presente legge della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo e, previa intesa rispettivamente con la regione autonoma della Valle d'Aosta e con le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Lombardia del Parco nazionale del Gran Paradiso e del Parco nazionale dello Stelvio.
33. 2.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da si provvede all'adeguamento *sino alla fine del comma con le seguenti* si provvede all'adeguamento ai princìpi della presente legge della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo e, previa intesa rispettivamente con la regione autonoma della Valle d'Aosta e con le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Lombardia, del Parco nazionale del Gran Paradiso e del Parco nazionale dello Stelvio.
33. 13.

Mazza.

Al comma 1, dopo le parole della normativa della presente legge *aggiungere le seguenti* fatti salvi i rapporti di lavoro vigenti.
33. 3.

Ronchi, Ceruti, Cederna.

Al comma 1, sopprimere le parole dello Stelvio.
33. 4.

Tarabini, Mazza.

Al comma 1, sopprimere le parole del Circeo e della Calabria.
33. 5.

D'Addario.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza.
33. 50.

Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Resta ferma per quanto riguarda il Parco nazionale del Circeo ed il Parco nazionale della Calabria la disciplina dettata rispettivamente dalla legge 25 gennaio 1934, n. 285 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 503.
33. 6.

Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La gestione del Parco del Pollino viene affidata all'Ente parco in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato.
33.20.

Tassone.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. In particolare la disciplina del Parco nazionale dello Stelvio dovrà tenere

conto di quanto stabilito in materia dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 279.

1-*ter*. Per i particolari valori ambientali, storici, culturali e scientifici degli ecosistemi il Parco nazionale del Circeo è trasformato in riserva naturale dello Stato per la ricerca e sperimentazione scientifica ambientale di interesse nazionale. A tal fine è istituito presso il complesso della Villa e del Parco di Fogliano un centro nazionale di ricerche ambientali e di formazione professionale a carattere universitario e post-universitario. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'ambiente, del ministro dell'agricoltura e delle foreste e del ministro della ricerca scientifica, si provvederà a stabilire le modalità e le finalità di svolgimento dei corsi da tenersi con il concorso e la collaborazione dell'università nonché a determinare la struttura e l'ordinamento del centro.

1-*quater*. Il territorio del Parco nazionale della Calabria, ricadente nella provincia di Catanzaro e Cosenza, costituito per la quasi totalità da proprietà del demanio forestale statale, è istituito in riserva naturale orientata dello Stato, destinata ad interventi di valorizzazione ambientale nell'ambito delle attività scientifiche, didattiche e sperimentali riservate allo Stato ai sensi del comma 2 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

33. 7.

D'Addario, Mazza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il territorio del Parco nazionale della Calabria, ricadente nella provincia di Catanzaro e Cosenza, costituito per la quasi totalità da proprietà del demanio forestale statale, è istituito in riserva naturale orientata dello Stato, destinata ad interventi di valorizzazione ambientale nell'ambito delle attività scientifiche, didattiche e sperimentali riservate allo Stato ai sensi del comma 2 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

33. 53.

Tassone, Lusetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Parco nazionale della Calabria, resta comunque affidato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in considerazione del fatto che trovasi suddiviso in tre aree distinte, una per ciascuna provincia, che interessa suoli quasi totalmente di proprietà demaniale statale, che risulta opportuna, in tale contesto, la presenza capillare sul territorio, anche per esigenze di sicurezza sociale di un corpo con funzioni anche di polizia, come il Corpo forestale dello Stato e che, infine, viene utilizzato come foresta didattica ai fini della formazione, del perfezionamento e dell'addestramento del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché per essere destinato ad interventi di valorizzazione ambientale nell'ambito delle attività.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole della Calabria.

33. 21.

Tassone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

33. 8.

Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole il Presidente del consiglio dei ministri, entro tre mesi dall'entrata in vigore

della legge assume l'iniziativa di costituzione del Consorzio per la gestione del parco dello Stelvio fra lo Stato e le province di Trento e Bolzano.
33. 9.

Tarabini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. In considerazione dei particolari valori storico culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria, sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica, nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il ministro della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. 10.

D'Addario.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, 17,5 miliardi per il 1992 e 21 miliardi a decorrere dal 1993.
33. 11.

Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Dove non diversamente previsto il termine per l'espressione di parere da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni 25.
33. 12.

Il Relatore.

EUGENIO TARABINI. L'articolo 33 prevede, al comma 1, l'adeguamento alla disciplina prevista dal provvedimento al nostro esame della normativa vigente, riguardante una serie di parchi, tra i quali quello dello Stelvio, oggetto di più emendamenti, due dei quali recano la mia firma. La normativa relativa a tale parco dovrà tenere conto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974, il quale si inserisce nel sistema costituzionale che regola i rapporti tra lo Stato italiano e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo che ho ricordato, che non può essere modificato con una legge ordinaria – su questo punto voglio richiamare l'attenzione della Commissione –, stabilisce che la disciplina relativa al parco dello Stelvio debba essere previamente concordata tra lo Stato e le province autonome di Trento e Bolzano. Ciò significa che il parco deve avere una configurazione unitaria.

GIANLUIGI CERUTI. Una gestione unitaria.

EUGENIO TARABINI. Questa esigenza che, poco fa, l'onorevole Ceruti ha affermato rappresentare un'esigenza corretta e fondamentale, viene stabilita in maniera precettiva nel decreto citato. Quest'ultimo prescrive, inoltre, che le province di Trento e Bolzano provvedano con una propria legge e con una propria affermazione di volontà alla costituzione degli organi amministrativi e all'adozione di norme relative alla gestione del parco dello Stelvio.

Le norme introdotte dall'articolo 3 del decreto n. 279 investono, quindi, l'organizzazione del parco nel senso che al suo interno non operano le strutture amministrative previste dal testo che stiamo discutendo in quanto l'amministrazione unitaria del parco è rimessa ad un consorzio tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano.

GIANLUIGI CERUTI. Che non è mai stato realizzato.

EUGENIO TARABINI. Poiché la norma che si vorrebbe porre in essere coinvolge aspetti di carattere costituzionale, qualora fosse difforme dai princìpi costituzionali, potrebbe costituire soltanto una ragione di impugnativa di costituzionalità da parte delle due province autonome.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Non capisco questo concetto.

EUGENIO TARABINI. In sostanza, sia la normativa di merito riguardante la disciplina dell'attività del parco, sia l'organizzazione amminsitrativa del parco stesso è rimessa ad un rapporto, che può essere definito un contratto di diritto pubblico, fra lo Stato da una parte e le due province autonome dall'altra. Queste ultime debbono provvedere sia per l'una, sia per l'altra materia con legge. Non capisco attraverso quale strumento possa agire lo Stato, forse un decreto del Presidente della Repubblica. È chiaro che per il parco dello Stelvio esiste tutta una sfera esclusiva di competenze, dalle quali è completamente esclusa la legislazione di carattere ordinario dello Stato. Questo mi sembra chiaro ed evidente, ed è strano che il sottosegretario all'ambiente affermi di non capire. Io ho proposto di sopprimere le parole « dello Stelvio », auspicando che il Presidente del Consiglio promuova il consorzio. Fin quando esiste una norma di carattere costituzionale in materia, questa impedisce che su quest'ultima si legiferi.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Vorrei ricordare che l'emendamento è frutto di un dibattito svolto presso la I Commissione affari costituzionali, di cui abbiamo recepito le proposte. Non viene modificata l'attuale disciplina dell'ordinamento giuridico a cui il collega Tarabini fa riferimento. Noi prevediamo soltanto che l'adeguamento della disciplina del parco dello Stelvio e del Gran Paradiso, che si trova nelle stesse condizioni poiché il relativo territorio è situato in una regione a statuto speciale, sia effettuato d'intesa con la regione a statuto speciale o con le province autonome. In altri termini, l'adeguamento ai princìpi ricordati sarà attuato soltanto se vi sarà l'intesa.

L'esigenza prospettata dal Governo è di procedere all'adeguamento alla normativa attuale, soltanto se la regione a statuto speciale sia d'accordo; non riteniamo che in caso di adeguamento si possa discriminare fra le province autonome di Trento e Bolzano e la Lombardia. Ripeto, porremo in essere un nuovo ordinamento giuridico d'intesa con le regioni e in questo senso non vi sarà soggezione delle province e della regione Lombardia ad una imposizione dello Stato. Vi sarà invece un accordo per armonizzare la disciplina del parco dello Stelvio, che è nazionale. Tutto ciò sarà materia di confronto e di eventuale intesa. Sarà cura delle province autonome attivare le procedure attraverso le quali portare a compimento l'eventuale adeguamento.

GIANLUIGI CERUTI. Dopo i chiarimenti, concordo con il sottosegretario *(Commenti del deputato Tarabini).*

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Io non traggo motivo di scandalo da un tale atteggiamento di un deputato dell'opposizione. Mi dispiace di più quando un collega della maggioranza non si trova d'accordo con il Governo: in questo Parlamento è un'esperienza che purtroppo si verifica frequentemente !

GIANLUIGI CERUTI. Si tratta di un accordo che discende da una corretta interpretazione di ordine giuridico costituzionale. Dissento invece dal Governo nel richiamo e nel riferimento ai princìpi e non alla normativa. In questo senso abbiamo presentato un emendamento sul quale richiamo l'attenzione della Commissione.

I princìpi che discendono dal provvedimento non sono enucleati con chiarezza e quindi una dizione come quella attuale, secondo cui si provvede ad un adegua-

mento ai princìpi e non alla normativa, può dar luogo a interpretazioni largamente discrezionali, invece la dizione della normativa del provvedimento è oggettiva e non dà luogo a equivoci interpretativi. Per questo invito il relatore a modificare in questo senso il suo emendamento, perché è opportuno che l'adeguamento avvenga rispetto alla normativa e non ai princìpi.

Faccio osservare che nel testo fin qui approvato possono essere riscontrati princìpi contraddittori. Comunque, poiché non siamo in presenza dell'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, non vi è un elenco preciso dei princìpi fondamentali ai quali le regioni debbano attenersi. Si tratta di un diverso tipo di normativa, quindi il richiamo ai princìpi sarebbe certamente fonte, qualora fosse approvato, di controversie e di interpretazioni, ripeto, contraddittorie.

LUCIANO CAVERI. Mi dispiace di dissentire dal collega Ceruti sulla questione relativa ai princìpi. Mi pare che la dizione sia giusta. Nel momento in cui è stata soppressa nel primo articolo la dizione « norme di grande riforma », in ogni caso il provvedimento non incide sui poteri specifici e primari delle regioni e delle province autonome. Il riferimento ai princìpi è ovvio e chiaro, perché la normativa non potrebbe essere cogente rispetto alle regioni a statuto ordinario. Il fatto di richiamare i princìpi è una semplice logicità giuridica.

Vorrei aggiungere, infine, la questione irrisolta del personale del Corpo forestale dello Stato e quello delle guardie parco, le quali nella regione della Val d'Aosta non sono state istituite.

GIANLUIGI CERUTI. Si può provvedere con l'emanazione di una normativa provvisoria.

LUCIANO CAVERI. A mio avviso, si pone un problema di logicità, nel senso che la costituzione del Corpo creerebbe problemi di tipo costituzionale, se non ci fosse questo richiamo, nell'emendamento del relatore 33.2, « ai princìpi » e non semplicemente alla « normativa », come nell'articolo 33.

EDOARDO RONCHI. Le valutazioni dell'onorevole Caveri continuano ad indebolire il contenuto normativo del provvedimento al nostro esame, poiché i princìpi di cui agli articoli 9 e 32 della Costituzione sono, appunto, princìpi fondamentali...

LUCIANO CAVERI. Ma i princìpi fondamentali si applicano alle regioni a statuto speciale, mentre alle regioni ordinarie si applicano solo le norme di grande riforma.

EDOARDO RONCHI. Il richiamo ai princìpi costituzionali non è meno vincolante del richiamo alla normativa; a nostro avviso, pertanto, è condivisibile il riferimento ai princìpi costituzionali, come del resto recita l'articolo 1 di questo provvedimento. È vero comunque che il richiamo alla normativa dà meno adito all'insorgere di eventuali contenziosi di merito, ma dal punto di vista dei vincoli costituzionali il richiamo ai princìpi è assai più forte; infatti, « l'adeguamento della normativa » è in pratica un richiamo di tipo attuativo. Pertanto, è preferibile mantenere il comma 1 dell'attuale testo, che non significa affatto un richiamo generico, ma semmai pone un vincolo più forte.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 33.1, in quanto ho presentato un altro emendamento che modifica il comma 1 dell'articolo 33. Sugli emendamenti Mazza 33.13, Ronchi ed altri 33.3, e D'Addario 33.10 esprimo parere favorevole, mentre sul subemendamento Ceruti e Ronchi 0.33.2.1, nonché sugli emendamenti Tarabini e Mazza 33.4 e Tamino 33.9 esprimo parere contrario. Infine, invito i presentatori degli emendamenti Tassone 33.20 e 33.21, D'Addario e Mazza 33.7, Tassone e Lusetti 33.53 a ritirarli.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Condivido le valutazioni del relatore ed esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 33.2, 33.50, 33.6, 33.8, 33.11, nonché sull'emendamento Ronchi ed altri 33.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ceruti e Ronchi 0.33.2.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ANNA MILVIA BOSELLI. Esprimo il parere contrario del mio gruppo sull'emendamento del relatore 33.6, perché non condividiamo l'introduzione del comma 1-*bis* rispetto al testo al nostro esame; infatti, l'articolo 33 stabilisce che tutti i cinque parchi nazionali in esso indicati siano adeguati alla normativa-quadro che stiamo varando, mentre gli emendamenti 33.2, ed in particolare l'emendamento 33.6, prevede che i parchi nazionali del Circeo e della Calabria vengano mantenuti sotto la stessa gestione che, come è noto, è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Vorrei sottolineare che i parchi in questione, come pure quello dello Stelvio, poiché non sono stati ancora istituiti gli enti parco, verrebbero trasformati, di fatto, in riserve naturali. Per quanto ci riguarda, insieme alle popolazioni locali ed agli amministratori di quei comuni, siamo fortemente contrari a tale eventualità; anzi, non accettiamo la giustificazione che ciò sia dovuto alla scarsità delle risorse finanziarie. Ci sembra infatti ingiusto che questi parchi, i quali hanno bisogno di essere sostenuti e rilanciati in modo adeguato, debbano essere declassati a riserve naturali.

Quindi, preannuncio il voto contrario del gruppo comunista-PDS sull'emendamento del relatore 32.6, invitando i colleghi della Commissione a valutare con attenzione le considerazioni che ho esposto, a respingere a loro volta l'emendamento in esame e ad accogliere il testo discusso in precedenza nell'ambito del Comitato ristretto ed in questa stessa sede nel corso dell'esame del testo in sede referente.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo si meraviglia della posizione che è stata manifestata perché la proposta del relatore trova il suo presupposto nella scelta che è stata compiuta in relazione al comma 1 dell'articolo 32. È evidente, infatti, che se avessimo dovuto includere tra i parchi nazionali da istituire quelli del Circeo e della Calabria, avremmo dovuto eliminare due parchi dall'elenco contenuto nel comma ricordato. Poiché in merito a tale questione si è svolto un ampio dibattito davo per scontato il discorso; il Governo, però, non ha nessuna obiezione a giustificare ed a motivare il proprio assenso alle scelte del relatore.

Riteniamo che mantenere ferma la disciplina vigente in merito al parco nazionale del Circeo costituisca una scelta corretta e non condivido le considerazioni tecnico-giuridiche in base alle quali l'onorevole Boselli ha affermato che la zona del Circeo è suscettibile di divenire una riserva naturale.

L'area in questione è già soggetta ad una accentuata tutela e, poiché presenta caratteristiche peculiari, si presta ad essere un terreno di sperimentazione e di formazione professionale. Infatti, il parco del Circeo ospita la scuola del Corpo forestale dello Stato, che svolge e svolgerà in futuro un ruolo di grande rilievo nella politica delle aree protette, con compiti di vigilanza e protezione della natura.

Analoghe riflessioni valgono per ii parco della Calabria che è un'area protetta e non una zona attrezzata, il quale, secondo quanto propone l'onorevole Tassone, con un proprio emendamento, dovrebbe essere gestito in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato.

Non ho notizie di proteste da parte delle popolazioni locali in merito alla politica che il Governo ha portato avanti nelle zone del Pollino e dell'Aspromonte, impegnandosi con serietà ad istituire un nuovo parco. Le misure finora accolte

confermano, tra l'altro, la volontà di perseguire soluzioni vantaggiose per le regioni Calabria e Basilicata, attraverso una politica di tutela delle aree protette.

Rappresenta inoltre un vantaggio per le zone da salvaguardare e per l'intero Mezzogiorno la costituzione di un nuovo ente parco nell'Aspromonte. Ricordo, inoltre, la tutela che le aree in questione ricevono dal Corpo forestale dello Stato.

Le proposte contenute negli emendamenti del relatore, quindi, sono coerenti con la logica giuridica in cui si inquadrano, ma possiedono anche una loro intrinseca validità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione Congiuntamente gli identici emendamenti del relatore 33.2 e Mazza 33.13, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

L'emendamento Tarabini e Mazza 33.4 risulta pertanto precluso, mentre l'emendamento D'Addario 33.5 è assorbito.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Ronchi ed altri 33.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 33.50, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 33.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 33.20.

MARIO TASSONE. L'emendamento 33.20, di cui sono presentatore, mira ad ottenere che la gestione del parco del Pollino (che ha carattere interregionale, essendo compreso tra la Calabria e la Lucania) venga affidata all'ente parco in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato. Poiché sono stato invitato a ritirare l'emendamento in questione, che tocca i princìpi generali della materia al nostro esame, vorrei che il rappresentante del Governo mi fornisse alcuni chiarimenti.

Circa gli emendamenti 33.53 e 33.21 mi rimetto alle valutazioni del relatore e alle considerazioni esposte dal sottosegretario Angelini. Quando si parla del territorio del parco nazionale della Calabria, che si estende tra le province di Catanzaro e Cosenza, si fa riferimento a zone gestite dal Corpo forestale dello Stato che hanno una grande valenza sotto il profilo didattico e della sperimentazione, tanto che vi è l'impegno ad istituire su quel territorio una scuola. Le popolazioni locali sono profondamente interessate a questi progetti e non è sorta nessuna contestazione.

In conclusione, ritiro gli emendamenti 33.53 e 33.21 ed attendo chiarimenti in merito all'emendamento 33.20.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* La proposta avanzata dall'onorevole Tassone con l'emendamento 33.20 è quella di affidare la gestione del parco del Pollino all'ente parco in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato. Tale proposta deve essere reinterpretata alla luce delle norme già approvate, nel senso che al Corpo forestale sarà affidata la vigilanza e la sorveglianza del parco, riconoscendo ad esso quel ruolo di collaborazione che nell'emendamento è previsto in forma generica, mentre è analiticamente specificato nei precedenti articoli del provvedimento al nostro esame.

MARIO TASSONE. La vigilanza e la sorveglianza si estrinsecano nel mero espletamento di operazioni di polizia. Oltre tutto, facciamo riferimento ad una professionalità che esiste all'interno del corpo forestale.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Stiamo parlando dei guardiaparco, le cui funzioni in genere sono svolte da personale non appartenente al corpo forestale.

MARIO TASSONE. Accetto di ritirare il mio emendamento 33.20.

AMEDEO D'ADDARIO. Alla luce dell'intervento svolto dall'onorevole Boselli, propongo che il mio emendamento 33.10 abbia una ulteriore specificazione, aggiungendo le parole « e della Calabria » alle altre « Parco Nazionale del Circeo ». Propongo inoltre che in sostituzione dell'espressione « sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità », sia approvata l'altra: « ... resta affidata al Ministero dell'agricoltura e foreste anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica, didattica, formativa e dimostrativa. Le modalità di gestione sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del ministro dell'ambiente.. ». In sostanza, si dovrebbero eliminare le parole « da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Dal momento che, secondo l'orientamento emerso nella discussione svolta, la gestione dovrebbe rimanere affidata al corpo forestale dello Stato, la proposta dell'onorevole D'Addario di affidare la gestione al Ministero dell'agricoltura e foreste impedirebbe una possibile evoluzione della discussione.

Vorrei aggiungere che anche i parchi nazionali del Circeo e della Calabria sono affidati al Ministero dell'ambiente, tenendo conto della circostanza che tutta la gestione viene continuata dal Corpo forestale dello Stato.

PRESIDENTE. Sono del parere che il presentatore dovrebbe accettare soltanto l'aggiunta delle parole « e della Calabria », mantenendo inalterato tutto il resto.

AMEDEO D'ADDARIO. Accetto la proposta del presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Addario 33.10, così modificato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

AMEDEO D'ADDARIO. Ritiro l'emendamento 33.7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 33.8, presentato dal relatore in conformità del parere della V Commissione bilancio, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini 33.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 33.11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 33.12, accettato dal Governo.

(È approvato).

Non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 33 nel suo complesso, perché occorre preventivamente acquisire i prescritti pareri sugli emendamenti votati in linea di principio.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

(Aree di reperimento).

1. In aggiunta al parco marino del Golfo di Orosei sono individuate le seguenti aree sulle quali possono essere istituiti parchi marini e riserve marine:

a) isola di Gallinara;

b) Monte di Portofino;

c) Cinque Terre;

d) isola di Montecristo - Arcipelago toscano;

e) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;

f) Monte Argentario - Isola di Giannutri - Isola del Giglio;

g) Secche di Torpaterno;

h) Monte Circeo - Isole Pontine;

i) Isola della Campanella - Isola di Capri;

l) Costa degli Infreschi;

m) Costa di Maratea;

n) Isola di Capo Rizzuto;

o) Porto Cesareo;

p) Penisola salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

q) Torre Quaceto;

r) Isole Tremiti;

s) Costa del Monte Conero;

t) Golfo di Trieste;

u) Isole Eolie;

v) Isole Egadi;

z) Isole Pelagie;

aa) Isola di Pantelleria;

bb) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

cc) Acitrezza - Isole Ciclopi;

dd) Arcipelago della Maddalena (Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto);

ee) Tavolara - Punta Coda Cavallo;

ff) Capo Caccia - Isola Piana;

gg) Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre;

hh) Capo Spartivento - Capo Teulada;

ii) Capo Testa - Punta Falcone;

ll) Santa Maria di Castellabate;

mm) Paestum - Palinuro - Maratea;

nn) Monte di Scauri;

oo) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera cc) *con la seguente:*

cc) Acicastello-Le Grotte.

34. 1.

Trantino, Mennitti.

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

34. 2.

Auleta, Boselli, Testa Enrico, Angeloni.

Al comma 1, alla lettera mm), *sopprimere la parola* Maratea.

34. 3.

Auleta, Boselli, Testa Enrico, Angeloni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

pp) Parco Marino del Piceno.

34. 4.

Angeloni, Cicerone, Boselli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

pp) isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata « regno di Nettuno ».

34. 5.

D'Addario.

VINCENZO TRANTINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi adeguo al detto *motus in fine velocior,* anche perché i colleghi sono riusciti a collocarmi in una fase della discussione nella quale l'incombenza della partita di calcio è tale che ogni ragione viene soffocata da quelli che sono ormai gli eventi maggiori.

Mi permetto di ricordare che l'intervento che sto per svolgere è a favore di una correzione che non è da poco, ma sostanziale, perché sostitutiva di alcune

denominazioni. Chiedo infatti che alla lettera *cc)* dell'articolo 34, che parla di aree di reperimento, l'espressione Acitrezza – Isole Ciclopi venga sostituita da Acicastello-Le Grotte. In tal senso ho presentato, insieme al collega Mennitti, l'emendamento 34.1.

Con un decreto che è stato emanato di recente è stata insediata una riserva ittico faunistica marina nella zona citata dall'articolo. L'imprevidenza di chi ha attuato questa iniziativa è stata salutata da un coro di proteste unanimi, che ha accomunato gli ambientalisti e le popolazioni residenti. Infatti Acitrezza, di cui mi sto occupando, è un comune prossimo a Catania. Esso conta 19 mila abitanti, che si ampliano a 60 mila presenze durante l'estate. Ebbene, è stata istituita una riserva che distrugge completamente ogni possibilità attiva di pesca e di commercio, in un paese che vive, da *I Malavoglia* di Verga ad oggi, di pesca e turismo. Ora la pesca, il commercio ed il turismo vengono completamente asfissiati da una istituzione improvvida, che tra l'altro ha demolito un'economia centenaria. Non è che io non condivida certe esigenze prospettate dagli ambientalisti: la nostra potrebbe essere definita come la commissione della qualità della vita, ma qui si tratta di qualcosa di più, di qualità dell'esistenza, perché è stata demolita un'economia centenaria, anche se la riserva attuale insiste in una zona comprendente diciotto sbocchi fognari. Come può una riserva ittico faunistica marina essere convivente con tale situazione di tragedia ambientale ? È un oltraggio che deve essere riparato.

Concludo per chiedere l'accoglimento dell'emendamento, che tiene conto della mia proposta di legge 5095, che si sostanzia soprattutto nella carta allegata a tale proposta di legge, che delimita l'istituzione della riserva in una zona contigua che potrebbe essere gradita a tutti, senza spostamenti rilevanti. La nostra indicazione del nuovo insediamento è infatti limitrofa a tutte le attualità interessanti e vive che esistevano nella precedente istituzione, solo che, spostate, hanno una valenza di diverso rispetto dell'ambiente e dell'uomo.

FRANCESCO AULETA. Signor presidente, vorrei invitare la Commissione di evitare l'errore che è stato commesso non accogliendo l'emendamento 32.4, per cui, avendo lasciato nell'articolo 32 la denominazione Cilento-Vallo del Diano, si corre il rischio di mettere in piedi un parco praticamente ingestibile. Gli emendamenti in questione dovrebbero evitare la stessa situazione che si è determinata per i parchi marini; mi riferisco, in particolare, alla lettera *mm)* di cui all'articolo 34, poiché Maratea è già ricompresa nella lettera *m)*.

La stessa duplicazione si verifica con riferimento alla lettera *l)*, Costa degli Infreschi, dal momento che la lettera *mm)* comprende gran parte della costa cilentana. Poiché esiste l'intenzione di intervenire in tal senso, tanto vale ricorrere direttamente alla dizione « costa cilentana »; pertanto proponiamo la soppressione della lettera *mm)* e, in subordine, della lettera *m)*, costa di Maratea, in quanto contenuta – ripeto – nella lettera *l)*.

GUIDO D'ANGELO. Vorrei segnalare una imprecisione formale alla lettera *i)*, che erroneamente si riferisce all'isola della Campanella, mentre si tratta della penisola della Campanella.

LUANA ANGELONI. Con il mio emendamento 34.4 propongo di aggiungere tra le aree di reperimento il parco marino del Piceno (che si estende da Porto S. Elpidio fino a Martin Sicuro); si tratta di circa 40 chilometri di costa, di cui il 60 per cento non ancora urbanizzato. È un'area che merita la nostra attenzione, come ci ha finora dimostrato l'onorevole D'Addario, e dobbiamo tutelarla. Infatti, oltre al valore, per così dire, storico della costa, tale zona presenta particolari caratteristiche naturali e ambientali che ne fanno un ecosistema esclusivo, non assimilabile a nessun'altra area di reperimento; quindi, esso potrebbe essere consi-

derato un parco-tipo rispetto alla zona in cui è situato.

La mia proposta mira a salvaguardare quest'area da un eccessivo sfruttamento locale, il quale purtroppo viene effettuato; mi riferisco, per esempio, alla scomparsa di alcune specie, quali la *venus gallina*, ma potrei citare moltissimi altri casi. Trattandosi, ripeto, di un ecosistema così particolare, invito i colleghi a votare favorevolmente su questo emendamento, e di aggiungere all'elenco delle aree di reperimento anche il parco marino del Piceno.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 34.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sugli emendamenti Trantino e Mennitti 34.1 e D'Addario 34.5, mentre per quanto riguarda gli emendamenti Auleta ed altri 34.2, ed Angeloni ed altri 34.4 mi rimetto alla Commissione.

Propongo, in caso di approvazione del provvedimento al nostro esame, che in sede di coordinamento formale si tenga conto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 32 in merito al golfo di Orosei, e della previsione di cui al comma 1 dell'articolo 34.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trantino e Mennitti 34.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Auleta ed altri 34.2, accettato dal relatore, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Angeloni ed altri 34.4, accettato dal relatore, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento D'Addario 34.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Risulta assorbito l'emendamento Auleta 34.3.

AMEDEO D'ADDARIO. Il testo al nostro esame non prevede la creazione di un parco marino nell'area della Fossa di Poma, che è il punto più profondo dell'Adriatico. Tale zona necessita di una protezione integrale da ogni attività di pesca e dal transito di imbarcazioni a tutela della fauna ittica in essa presente e della sua riproduzione, anche perché da ciò dipende in parte la pescosità dell'Adriatico. Non avendo potuto presentare un emendamento volto a tale fine in quanto l'area marina in questione si trova in acque extraterritoriali e, pertanto, la sua disciplina richiederebbe un atto internazionale, mi riservo di formulare a questo proposito un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 34 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Rocelli 37.01, di cui do lettura:

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. ...

(.....).

1. Sono trasferite alle regioni, ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i beni immobili afferenti alle riserve naturali istituite dallo Stato non comprese nell'ambito dei parchi nazionali.

GIANFRANCO ROCELLI. Se fosse stato presentato un emendamento che preve-

deva la soppressione dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 avrei espresso su di esso voto favorevole e non solo perché ricordo che uno degli estensori materiali di quel decreto è stato il professor D'Onofrio, ora sottosegretario per le riforme istituzionali, di cui mi ha molto colpito la partecipazione alla trasmissione condotta il lunedì sera dal nostro opulento collega Ferrara.

Credo che se nessuno ha avuto il coraggio e la coerenza di presentare un emendamento soppressivo di quell'articolo 68, sia giusto che noi svolgiamo i compiti che ci competono, essendo nostro dovere vigilare affinché il Governo ottemperi alle norme legislative vigenti (ricordo che i decreti del Presidente della Repubblica hanno valore di legge).

Non conduco una battaglia a favore o contro l'applicazione dell'emendamento di cui sono presentatore, né sollevo un caso di legittimità. Ai tanti colleghi che vanno ad accalcarsi nelle regioni e negli enti locali dando valenza, anche politica, ai discorsi sul decentramento, chiedo di essere coerenti in quanto in questi giorni – debbo denunciarlo pubblicamente – sono stato oggetto di pressioni inaudite da parte di operatori dello Stato (con loro non voglio fare solo un discorso di coinvolgimento perché li credo sinceramente democratici). Queste operazioni di pesante costrizione, accompagnate da ricatti anche a livello locale, potrebbero essere ricollegate ad azioni per le quali il comandante Borghese, in passato, presuppose che i membri del Corpo forestale dello Stato avrebbero potuto compiere atti non certo produttivi per il nostro sistema democratico.

GIANLUIGI CERUTI. Fai l'esegesi !

GIANFRANCO ROCELLI. Ho parlato chiaro: vi è stato un periodo in cui il comandante Borghese, o è stato affermato, chiese la collaborazione del Corpo forestale dello Stato per realizzare un *golpe* nel Ministero dell'interno.

GIANLUIGI CERUTI. Si trattava di un altro generale.

GIANFRANCO ROCELLI. Non ho niente da dire su operatori dello Stato che ora svolgono un servizio intelligente e necessario, che non ha nessun collegamento con i fatti che ricordavo. Ritengo, però, che quando un deputato della Repubblica è sottoposto a certe pressioni, egli abbia il diritto di chiedere la solidarietà dei colleghi.

In un momento in cui sotto questo profilo, soprattutto nel nostro paese, vi sono problemi che riguardano proprio la capacità dell'istituto parlamentare di essere all'altezza del compito affidatogli, il legislatore non può essere soggetto alle pressioni di categorie settoriali e corporative. Ritengo quindi giusto che un deputato si ribelli a questa situazione di fatto.

Venendo al merito del mio intervento, debbo dire che con l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 si stabiliva la soppressione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, prevedendo che le funzioni ed i beni di tale Azienda dovessero essere trasferiti alle regioni in base alla loro ubicazione.

L'articolo 68 estendeva inoltre ai parchi nazionali ed alle riserve naturali dello Stato esistenti la disciplina generale relativa alla ripartizione dei compiti tra Stato, regioni e comunità montane – ferma restando l'unitarietà dei parchi e delle riserve – da definire con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1989. Tale disciplina non è intervenuta e ciò rende necessario l'emendamento di cui sono presentatore.

Debbo constatare, invece, onorevole sottosegretario e onorevoli colleghi, che con il testo che fino a questo momento abbiamo votato in sede legislativa – quindi assumendoci la responsabilità di decidere per l'intero Parlamento – si assiste alla resurrezione dei morti, facendo miracolosamente rinascere, di fatto, l'*ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali...

GIANLUIGI CERUTI. Chiamala morta !

GIANFRANCO ROCELLI. ... come ente attivo e proponente nel quadro della nor-

mativa che disciplina la materia. In oqni caso, ciò non risolverebbe affatto il contenzioso sui beni demaniali dello Stato a suo tempo trasferiti ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Allora, mi pongo un interrogativo: attraverso il decreto n. 616 del 1977 abbiamo conferito anche questa delega alle regioni e ora non dobbiamo essere coerenti con il voto che allora abbiamo espresso ?

Non parlo solo per il Veneto: mi sentirei sinceramente umiliato (e i colleghi conoscono la franchezza di queste espressioni) se mi riferissi solo a un fatto che nella mia regione è certamente più eclatante che in altre. In particolare nel Veneto, però, sono stati trasferiti solo in minima parte i beni immobiliari, che ai sensi del citato articolo 68 devono transitare sotto la gestione regionale. Dobbiamo tenere anche conto che secondo lo stesso articolo 68 lo Stato avrebbe dovuto mantenere solo l'uno per cento di questi beni: nel Veneto ancora il sessanta per cento dei beni in questione è trattenuto dallo Stato.

La Corte costituzionale è intervenuta su questo argomento ed ha affermato con sentenza n. 223 del 1984 che vanno nettamente distinti i problemi relativi alle competenze a costituire parchi e riserve naturali da quelli relativi alla proprietà dei luoghi. La stessa Corte costituzionale ha altresì affermato – cito testualmente – che lo Stato non potrebbe esimersi dal provvedere, per i beni da trasferire e che non fossero ancora stati trasferiti, alla stregua di quanto dispongono le altre parti del decreto del presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Considerato quanto affermato dalla citata sentenza della Corte costituzionale e rilevata l'importanza di definire l'assetto proprietario dei beni dell'*ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali, al fine di dare attuazione a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e per poter mettere le regioni in condizione di svolgere le attività gestionali di loro competenza nei territori caratterizzati da forte valenza naturalistica, ho proposto un emendamento che non rappresenta altro che un'interpretazione autentica di quanto già il decreto del Presidente della Repubblica, concepito come atto legislativo, ha stabilito. Perciò, tale emendamento rappresenta il tentativo quanto mai minimale per sanare, anche se solo parzialmente, una situazione che in alcuni casi rasenta l'assurdo. Si pensi ad esempio che nella foresta demaniale del Consiglio, nel Veneto, esiste una proprietà pubblica per quattro mila ettari di proprietà della regione Veneto, per mille e cinquecento della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e per i restanti mille e trecento ettari di *enclave* a macchia di leopardo di riserva naturale, a diverso titolo gestiti e di proprietà dello Stato.

Cari colleghi, per queste argomentazioni, ma ne potrei citare altre, basterebbe che si rilevasse il grafico che vi sto mostrando sulle condizioni di questo deferimento *(L'onorevole Rocelli esibisce ai colleghi una tabella)*. Noi votiamo un emendamento non tanto per soddisfare le esigenze di una regione, quanto per dare riscontro alla nostra volontà in ordine ad un effettivo decentramento dei poteri, così come sono stati stabiliti dal citato decreto n. 616 e soprattutto accettati dalla maggioranza, che non possono essere disattesi come istanza.

È evidente che sotto questo profilo, essendo il mio un appunto che riguarda i princìpi, difficilmente può venire a concordare su un presupposto di mediazione che non recepisca completamente questa volontà politica, che credo debba essere espressa in maniera autentica anche da parte del Governo.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nella mia qualità di relatore, ma soprattutto di parlamentare, esprimo la mia solidarietà al collega Rocelli in relazione ad una eccessiva presenza, non offrendo argomentazioni come è giusto che sia, ma per influenzare in senso coercitivo le valutazioni di questo o di quell'al-

tro parlamentare su un problema di rapporti con alcune realtà statuali.

In effetti il riferimento del collega Rocelli non mi è sembrato privo di fondamento. Un vero e proprio « bombardamento » di telegrammi, spesso provenienti da una stessa regione, a volte assume il significato di una pressione, che, come ricordava il collega, non sempre si è limitata al buon gusto e alla giusta legittimazione democratica.

Al di là dei pareri su articoli ed emendamenti, che spesso risentono della lunghezza del dibattito e della necessità di pervenire all'approvazione di un provvedimento da tutti auspicato, la mia solidarietà umana e politica, per quello che può contare, è piena nei riguardi del collega Rocelli. Quest'ultimo non ha torto, comparando il primo testo del relatore, con quello che è stato formulato successivamente nel rilevare l'aumento dei poteri di certi apparati dello Stato.

In effetti questi poteri sono aumentati, però è stato necessario trovare dei punti di equlibrio. Ciò che ha mosso il relatore, ma anche il Governo e molti colleghi della Commissione, non è stato un pregiudizio a favore o contro il corpo forestale dello Stato: abbiamo invece compiuto un tentativo di valutare caso per caso, realtà per realtà, momento per momento in relazione all'effettivo valore dei compiti che questo corpo sta assolvendo, con giudizi articolati. Vi sono stati infatti molti estimatori e sostenitori del corpo forestale, ma anche in altri settori è rimasto il riconoscimento della professionalità di esso. Vi è stato in definitiva un tentativo di selezionare, di guardare in profondità una realtà che non è omogenea e che è invece molto complessa.

Sono favorevole a non ridurre l'intervento e lo stesso emendamento del collega Rocelli a un tentativo di ricondurre il dibattito a questioni limitate alla situazione del Veneto. Questo sarebbe offensivo per un deputato della Repubblica e non della regione Veneto. Credo che non sarebbe opportuno cercare una mediazione con il collega Rocelli, nel senso di stabilire che tutto il patrimonio forestale del Veneto passa alla regione.

Non mi permetto di esprimere alcun commento sull'articolo aggiuntivo dell'onorevole Rocelli; lo invito tuttavia a comprendere che se esso venisse accolto, il comportamento della Commissione e, quindi, del Parlamento, non sarebbe coerente con le scelte operate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. In tal caso, infatti, dovremmo ripensare a tutta l'impostazione finora data al provvedimento al nostro esame, il che non mi sembra ammissibile, vista la battaglia che si sta svolgendo in questa Commissione per arrivare alla sua approvazione, e sempre che nel frattempo non intervenga la chiusura anticipata della legislatura.

Né ho il coraggio di chiedere all'onorevole Rocelli di ritirare il suo articolo aggiuntivo ed è con amarezza che esprimo su di esso il mio parere contrario.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Desidero manifestare la piena solidarietà del Governo all'onorevole Rocelli per i tentativi compiuti nei suoi confronti per indebolire la sua autonomia e libertà di manifestazione del pensiero. Il Governo, quindi, si associa con gli altri parlamentari intervenuti nella difesa della libertà dei deputati, del Parlamento e della nostra democrazia, anche se, personalmente, non interpreto le telefonate ed i telegrammi come atti intimidatori, ma come un modo per esprimere, manifestare e difendere i propri interessi.

Ciò premesso, vorrei aggiungere che il Governo condivide l'attuale formulazione del testo in esame, non per una valutazione di compromesso, bensì perché si è arrivati ad una soluzione equilibrata della questione, che rispetta l'autonomia dell'ente parco, ma allo stesso tempo sottolinea l'importanza dei compiti di vigilanza affidati al Corpo forestale dello Stato, il quale posto alle dipendenze del Ministero dell'ambiente, svolge una funzione a livello nazionale.

Il lungo dibattito e confronto che ha preceduto la formulazione di detto testo è pertanto valutato positivamente dal Governo che – ripeto – non ritiene di trovarsi di fronte ad un compromesso negativo. Devo riconoscere comunque che l'onorevole Rocelli si pone il delicato problema dell'attuazione data alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ma tale provvedimento, al di là dei giudizi che su di esso si possono esprimere, ha assolto ad un compito istituzionale.

Per quanto riguarda l'articolo 68 del sopra citato decreto presidenziale che ha riservato al Corpo forestale dello Stato la possibilità di provvedere all'uno per cento dei territori dello Stato, ritengo che esso sia una disposizione, per così dire, sacrosanta e giusta, anche se la sua attuazione non è avvenuta in modo equilibrato nel territorio. Infatti, per una serie di circostanze questa percentuale dell'uno per cento è stata addossata, in gran parte, alle regioni del Nord del nostro paese, in particolare sul Veneto. Questo spiega perché oggi dobbiamo affrontare il problema di un riequilibrio della situazione; al riguardo devo precisare che il Governo è disponibile ad intervenire soprattutto in Veneto, nelle riserve la cui gestione reca pregiudizio alla stessa unicità della gestione. Confermo, quindi, l'impegno del Governo a provvedere alla ridefinizione della gestione delle aree e delle riserve protette, attualmente affidate al Corpo forestale dello Stato.

L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Rocelli prevede il trasferimento alle regioni, ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, di beni immobili afferenti alle riserve naturali; esso quindi propone una soluzione del problema, ma la strada processuale per un possibile riequilibrio passa attraverso una correzione di detto articolo.

Posso assicurare l'onorevole Rocelli che il Governo, qualora questo provvedimento venisse approvato, si impegna a portare avanti, in concorso con il Ministero dell'agricoltura, il riequilibrio richiesto, ma non può accettare l'articolo aggiuntivo proposto.

MANFREDO MANFREDI. Nel prendere la parola sull'articolo aggiuntivo dell'onorevole Rocelli avverto un certo imbarazzo per quanto egli ha affermato poc'anzi.

Ritengo sia mio dovere, in qualità di capogruppo democristiano in questa Commissione, esprimere solidarietà ad un collega che ha denunciato di aver subìto pressioni o, comunque, forme di attenzione intimidatorie in ragione della posizione che egli ha assunto sui problemi al nostro esame.

Desidero anche dare atto al collega Rocelli che la sua attenzione nei confronti delle questioni poste da questo provvedimento, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione precisa e puntuale dell'articolo 68 del decreto presidenziale n. 616 è stata sempre viva e costante. Anzi devo sottolineare che l'onorevole Rocelli ha sollecitato più volte l'interessamento della Commissione, la quale peraltro non sempre si è mostrata attenta alle sue segnalazioni. Vi sono stati anche altri colleghi che in diverse circostanze hanno cercato di rimediare a questa carenza di carattere legislativo, determinata dalla non applicazione dell'articolo 68, ma se tutto ciò non ha dato risultati positivi la responsabilità è del Parlamento e del Governo.

L'onorevole Rocelli ha portato avanti la sua iniziativa, dando un contributo di merito al provvedimento in discussione, ma essa – ripeto – ha trovato accoglimento soltanto in parte. Per esempio, l'approvazione di un emendamento all'articolo 29 tiene conto di questa necessità e richiama il Governo sulla opportunità di chiarire e di riequilibrare la situazione determinata dall'applicazione dell'articolo 68.

Non vi è dubbio, tuttavia, che l'articolo aggiuntivo in questione crea enormi problemi, soprattutto per quanto riguarda l'impostazione che finora si è cercato di dare al provvedimento, ossia di contemperare alcune giuste esigenze con la necessità di chiarire le competenze proprie del Ministero dell'agricoltura e di quello

dell'ambiente. È, quindi, con disagio che prego il collega Rocelli di superare, se possibile, l'atteggiamento di disattenzione dimostrato dalla Commissione nei confronti delle sue proposte e di ritirare l'articolo aggiuntivo, non perché esso non sia opportuno e pertinente, ma perché, in qualche modo, gli obiettivi in esso proposti sono stati già in parte conseguiti.

Resta l'impegno del Governo. Il gruppo della democrazia cristiana si impegna a presentare un ordine del giorno che *ad adiuvandum* consenta di risolvere il problema dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Esprimo un'altra riserva: il dibattito che si è articolato intorno a tale questione e le risultanze che sono agli atti parlamentari non potranno non formare oggetto di un ulteriore approfondimento da parte del Senato. Invito pertanto il collega Rocelli a non insistere sulla votazione dell'articolo aggiuntivo, esprimendo a lui tutta la mia solidarietà, nella speranza che non siano cadute nel vuoto le sue parole e le sue denunce.

EDOARDO RONCHI. In merito alle importanti questioni affrontate dal collega Rocelli, anche noi esprimiamo a quest'ultimo la nostra solidarietà, nonché la nostra attenzione alle sue argomentazioni.

Tuttavia la formulazione dell'articolo aggiuntivo non ci consente di votare a favore, per le ragioni che ora illustrerò. Approvando l'articolo 2, noi abbiamo già introdotto la divisione delle riserve naturali in riserve naturali regionali e riserve naturali di interesse statale, prevedendo poi le modalità di vigilanza e di gestione e le procedure di classificazione con l'articolo 4, che per quanto ci riguarda è quello più conteso, sul quale il gruppo verde non ha votato favorevolmente. Abbiamo sottolineato che a nostro avviso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali avrebbe dovuto essere superata e saremmo stati favorevoli al collegamento di tutte le aree di interesse statale e sovranazionale alla rete dei parchi nazionali, sciogliendo l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Questo impianto tuttavia non è più inseribile nel testo finora approvato, perché abbiamo operato questa distinzione fra riserve naturali regionali, che saranno riclassificate, e riserve naturali di interesse statale, che saranno classificate di intesa con le regioni, secondo le procedure di cui all'articolo 4. Vi è quindi una possibilità di nuova verifica da parte delle regioni per ricollocare queste aree.

Permane il nostro dissenso in ordine ai compiti, che a nostro parere rimangono eccessivi, attribuiti al corpo forestale dello Stato.

Per tali ragioni, pur condividendo le argomentazioni addotte dall'onorevole Rocelli, ci asterremo dal voto sull'articolo aggiuntivo.

AMEDEO D'ADDARIO. Cercherò di essere schematico, anche se credo che le questioni sollevate dall'onorevole Rocelli meriterebbero una discussione più ampia di quella che siamo costretti ad effettuare « in coda » a questa interminabile giornata.

Per quanto riguarda un primo ordine di argomenti, ritengo che sul piano del metodo e delle pressioni esterne che il Parlamento subisce non si scopra nulla di nuovo. Non ho ricevuto pressioni particolari, diverse da quelle che normalmente piovono su questi tavoli. Debbo dire che ve ne sono state alcune esercitate anche attraverso manifestazioni davanti all'ingresso principale di Montecitorio, là dove si cercava di operare un convincimento attraverso il dileggio delle votazioni « buoni-cattivi » attraverso esternazioni (termine oggi in voga nei *mass-media*). L'ultimo episodio risale al 3 maggio scorso: si afferma che questo Parlamento sta compiendo un nuovo attentato con sistemi che potrebbero definirsi clandestini; noi saremmo dei clandestini che approvano norme criptiche.

Pertanto, onorevole Rocelli, dal punto di vista delle sette, dell'Italia dei misteri, di oscurantismi vari, questa nostra esperienza ci dimostra molto. Inoltre, stiamo vivendo un clima più generale in cui rientrano altri elementi: non intendo sco-

modare la massima autorità dello Stato in questo momento: mi pare che qualcuno qui dentro l'abbia votato con convincimento e ha fatto bene.

Passando ora al secondo ordine di riflessioni, l'onorevole Rocelli solleva un problema che sembrerebbe praticamente incardinarsi nell'evoluzione non del dibattito politico ma di quello sulle riforme istituzionali. In questo momento stiamo parlando di riforme che attengono al Parlamento, alla presidenza della Repubblica, al regionalismo, al federalismo; di fronte a tale materia, a mio avviso il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 diventa un elemento del tutto estemporaneo.

Quanto all'articolo 68, mi pare che gli argomenti qui sollevati siano tutti legati ad una concezione sulla quale questa Commissione ha maturato un convincimento, un impianto che è quello di una legge-quadro in cui i poteri concorrenti Stato-regioni si ridefiniscano, superando legislazioni e norme di ordinamenti precedenti. È stata invocata più volte la Corte costituzionale, sono state citate sentenze per l'una o per l'altra tesi, vi è stato un dibattito ...

GIANFRANCO ROCELLI. Per l'altra tesi nessuna.

AMEDEO D'ADDARIO ... sui poteri esclusivi dello Stato in materia di protezione e difesa della natura, per cui, al punto in cui siamo, sarei d'accordo se trasferissimo tutta la materia concernente la protezione della natura alle regioni.

Non capisco perché situazioni che erano state definite quattordici anni fa in un certo modo oggi ritornino su questi tavoli, quasi che non fossero passati né il tempo né la storia politico-istituzionale di questo paese. Non appartengo al partito dei forestali, ma non mi vergogno di ritenere di stare dalla parte dello Stato, del quale i forestali sono un elemento costitutivo, piuttosto che dalla parte delle privatizzazioni, perché questa legge ha operato una serie di privatizzazioni attraverso forme di gestione (buone o cattive che siano, ognuno esprime il proprio punto di vista).

Lo Stato è neutrale in materia di parchi e di riserve marine: dunque, vi sono numerose contraddizioni sulle quali sarebbe opportuna una riflessione.

Non sono d'accordo con la tesi dell'onorevole Rocelli, in quanto sono convinto che nella legge n. 183, la quale ha costituito il presupposto della nostra discussione circa la protezione del territorio – intendendo il territorio non solo come ambiente, ma anche come contenitore degli insediamenti umani –, sia stata prefigurata la riforma del Corpo forestale dello Stato ...

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* E l'innesto del servizio pedologico.

AMEDEO D'ADDARIO. ... e posta la base affinché il Corpo venga incardinato nel Ministero dell'ambiente, divenendo un presidio specializzato circa la protezione ambientale, la difesa del suolo e la regolazione idraulica.

Di questo sono profondamente convinto, non altrettanto posso dire della professionalità dei neo-ambientalisti. Mi riservo, quindi di leggere scritti significativi.

Con grande disappunto dichiaro di non poter esprimere il consenso del gruppo socialista sull'articolo aggiuntivo Rocelli, ritenendo che al punto in cui si è giunti il massimo sia stato realizzato (seppur con molte contraddizioni), ovviamente il massimo rispetto al Parlamento ed alle rappresentanze espresse nella X legislatura.

GUIDO D'ANGELO. Mi associo alle considerazioni del collega Ronchi secondo cui le argomentazioni addotte dal collega Rocelli ed espresse nel suo articolo aggiuntivo, non si armonizzano con l'impianto complessivo del provvedimento.

Purtroppo bisogna riconoscere che non sempre le leggi approvate dal Parlamento vengono attuate, il che costituisce un fenomeno grave e da stigmatizzare. Ciò

premesso, ribadisco la mia contrarietà all'articolo aggiuntivo del collega Rocelli, invitandolo a formalizzare un ordine del giorno al fine di colmare le inadempienze denunciate.

PRESIDENTE. Nel riconoscere all'amico e collega Rocelli l'assolvimento di un impegno intelligente e costante durante i lavori della nostra Commissione, mi pare sia emerso dagli interventi dei colleghi l'impossibilità di votare a favore dell'articolo aggiuntivo 37.01.

Attesa l'esistenza della quota dell'1 per cento relativa alla riserva statale – che non so se nel dibattito sull'articolo 68 del decreto del presidente della Repubblica n. 616 sia stata richiamata – e constatato l'emergere di talune disfunzioni tra le varie regioni, non posso che invitare l'onorevole Rocelli a ritirare il suo articolo aggiuntivo. Nel contempo assumo l'impegno, a nome della Commissione, di approfondire la materia consultando eventualmente le regioni per conoscerne l'orientamento.

Da lungo tempo sono amico dell'onorevole Rocelli e sono sinceramente addolorato di non poter favorire la sua proposta emendativa. D'altra parte, i numerosi telegrammi e le molte telefonate ricevute sono un segno che qualcosa non va, che si deve procedere ad una revisione della tematica magari tramite iniziative da assumere nell'ambito della Conferenza Stato-regioni. A ciò va aggiunta anche la sottolineatura che oggi il ministro dell'agricoltura e delle foreste mi ha rivolto, secondo la quale il procedimento legislativo deve proseguire senza scossoni, altrimenti il ministro Goria sarebbe obbligato a « fermare » il provvedimento.

In conclusione, l'impegno da assumere consiste nell'approfondire l'intera problematica del decreto del presidente della Repubblica n. 616, convocando anche il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; al collega Rocelli domando formalmente di ritirare l'articolo aggiuntivo formalizzato – alla luce anche della disponibilità dimostrata da tutti per risolvere questo nodo – invitandolo a trasfondere i contenuti della sua proposta emendativa in un ordine del giorno.

GIANFRANCO ROCELLI. Innanzitutto vorrei ringraziare lei, signor Presidente, il relatore, il sottosegretario Angelini ed i colleghi intervenuti in questa discussione. Nell'ambito del partito al quale appartengo sono sempre stato in minoranza: quindi, non è difficile immaginare le motivazioni che mi hanno portato ad assumere determinate posizioni. La verità è che sono convinto di aver condotto una battaglia giusta: non per niente quando ho introdotto il discorso ho sostenuto che se avessimo avuto il coraggio (mi riferisco a tutti, ivi compreso il rappresentante del Governo ed il relatore) di proporre la soppressione dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, avrei votato a favore.

Poiché però nessuno di noi ha avuto questo coraggio, ho trasformato il carattere del mio intervento da marginale (rispetto all'impianto di una legge le cui linee generali condivido, apprezzo e voterò), a politico, per sollecitare tutti al rispetto di quanto si è stabilito. Altrimenti, non possiamo avere credibilità. Un Governo – come un Parlamento – che non attua i presupposti che esso stesso ha stabilito non è credibile; se non li vuole ossequiare in termini legislativi, può anche abrogarli.

Capisco bene l'intervento dell'onorevole Ronchi; in effetti, non tenendo conto del significato del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, non abbiamo derogato ad un principio da poco in termini di potere di trasferimento e di attuazione di norme nel contesto legislativo nazionale. Non sono il presidente Cossiga che impartisce lezioni di diritto, per le quali non avrei né la competenza né l'intelligenza, ma credo che quanto ho detto possiamo comprenderlo tutti, anche come riferimento morale per il nostro impegno parlamentare.

Se non teniamo conto di determinati obiettivi, rischiamo di minacciare un principio fondamentale; allora, di volta in volta, si potrebbe intervenire in un modo

o nel modo contrario, senza un organo cui fare riferimento per operare in coerenza con l'impianto legislativo che noi ed i nostri predecessori abbiamo stabilito in questa Repubblica.

Comprendo gli inviti che mi sono stati rivolti a ritirare l'articolo aggiuntivo 37.01. Sotto il profilo politico trovo la richiesta ingiustificata, ma sotto il profilo funzionale non posso che essere d'accordo con il presidente Botta al quale rendo le attestazioni di amicizia che mi ha rivolto, come le rendo a tutti i colleghi della Commissione. Sono parole queste che possono apparire superflue, ma hanno invece un grande significato, in particolare allo scadere della legislatura, perché le ricorderemo anche in futuro.

Come dicevo, sotto il profilo funzionale, richiamando il mio giudizio relativo all'impianto e alla filosofia della legge – che ho già detto essere positivo – ritiro l'articolo aggiuntivo 37.01; però credo di potere legittimamente e senza arroganza pretendere dal Governo che sull'argomento trattato da tale articolo aggiuntivo – e, se credete, anche su altri ad esso collegati – sia convocata la conferenza Stato-regioni e che, in conformità alle decisioni di tale conferenza, il Governo presenti uno strumento legislativo che sani una grave carenza non funzionale ma politica.

Mi scuso con tutti i colleghi per aver impegnato parte del loro tempo, ma ritengo giusto che nella nostra Commissione non si parli solo di alberi, sole, luna, strade o cemento armato, ma anche di politica.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Rocelli.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo ha già espresso il suo orientamento che conferma dopo l'intervento dell'onorevole Rocelli.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 38.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, per quanto riguarda le spese di parte corrente, pari a lire 24 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 33 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, per quanto riguarda le spese in conto capitale, pari a lire 112 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 105 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 32, commi 1, 2, 6, per quanto riguarda le spese di parte corrente, pari a lire 34 miliardi per l'anno 1990 e a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e sulle altre riserve naturali ».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 32, commi 1, 2 e 6, per

quanto riguarda le spese in conto capitale, pari a lire 115 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Interventi per la conservazione e tutela del Lago di Pergusa » e « Tutela dei terreni agricoli dagli incendi » e parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

6. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, da destinare al finanziamento delle prime spese di funzionamento delle aree protette marine di cui all'articolo 19, ivi compreso il parco di Orosei. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riorganizzazione dell'amministrazione della marina mercantile ».

7. È autorizzata la spesa di 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 da destinare al finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine di cui all'articolo 19, ivi compreso il parco di Orosei. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Pesca marittima ».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 20, comma 1, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1990, l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e sulle altre riserve naturali », e, per gli anni 1991 e 1992, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riorganizzazione dell'amministrazione della marina mercantile ».

9. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

ART. 38.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministro dell'ambiente ».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3.400 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di pre-

visione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4-*ter*, pari a lire 22.900 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, ail capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4-*quater*, pari a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19, comma 3-*ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

7. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 19, comma 3-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 32, comma 2-*ter*, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 19 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello Stato 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 32, comma 2-*bis*, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 33, comma 1-*bis*, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello Stato 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 33, comma 2-*bis*, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, 17,5 per l'anno 1992 e 21 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello Stato 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali

sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
38. 1.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 38.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 38.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito fattivamente a questa prima fase dell'esame del provvedimento. Ringrazio anche i funzionari della stenografia per la loro pazienza e capacità, nonché per l'impegno profuso.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 20,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 12 giugno 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO